



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI  
DIVISIONE EDUCATIVA**

**ATTO N. DD 6935**

**Torino, 12/11/2024**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER BAMBINE E BAMBINI 0-6 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 247 DEL 23/04/2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E TRASFERIMENTO FONDI ETS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.292.156,44.

Come previsto dal Decreto Legislativo 65/2017 all'art. 1, la Città è impegnata nella realizzazione del Sistema Integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini fino a 6 anni di età e ne ha delineato le caratteristiche fondamentali con i provvedimenti deliberativi n. 5431 del 9 dicembre 2019 del Consiglio Comunale e n. 138 del 23 febbraio 2021 della Giunta.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 475 del 12/7/2022 è stata approvata la "Convenzione quadro tra il Comune di Torino e la Fondazione Compagnia di San Paolo per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale nel territorio del Comune di Torino per gli anni 2022-2025". La Convenzione individua tra gli altri il programma pluriennale denominato "Le città dell'educazione" e ne costituisce la cornice di riferimento, in particolare a livello strategico, di governance e di allocazione di risorse;

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 247 del 23/04/2024 approvava, nell'ambito del sistema integrato 0-6, il percorso di co-progettazione con Enti del Terzo Settore, ex art. 55 D.LGS. 117/2017 e del D.M. 72/2021.

Con determinazione dirigenziale n. DD 2457 del 24 aprile 2024 si provvedeva all'approvazione dell'Avviso Pubblico di co-progettazione per la realizzazione di servizi educativi integrativi per bambini e bambine da 0 a 6 anni e delle relative modalità operative, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 23/04/2024;

Con DI 697 del 30/05/2024 si provvedeva alla costituzione della Commissione di valutazione delle proposte progettuali.

Con determinazione dirigenziale n. DD 3567 del 17/06/2024 e con determinazione dirigenziale n. DD 3585 del 18/06/2024 a parziale rettifica della succitata DD 3567 si approvava la graduatoria degli ETS partecipanti all'Avviso, dando atto che i soggetti ammessi alla co-progettazione sono:

1. Aldia Cooperativa Sociale Società Cooperativa, con sede legale in Pavia, via C. Ferrini n. 2,

P.IVA 00510430184 - per la sede Agorà, Via Fossano n. 8;

2. “Giuliano Accomazzi” Società Cooperativa Sociale. (capofila), con sede legale in Torino, via San Domenico n. 13/bis/I, P.IVA 05787230019, in aggregato con Insieme è più bello A.P.S., con sede legale in Torino, via Verbano n. 6, P.IVA 12870600017 ed Educazione Progetto Società Cooperativa Onlus, con sede legale in Torino, via Perrone 3 bis, P.IVA 04495820013 - per le sedi di Drago Volante, C.so Cadore n. 20/8 - Paguro, Via Oropa n. 48;

3. Il Margine Società Cooperativa Sociale (capofila), con sede legale in Torino, via Eritrea n. 20, P.IVA 02430520011, in aggregato con Fondazione Gruppo Abele Onlus, con sede legale in Torino, corso Trapani n. 95, P.IVA 02119660013 - per la sede Aquilone, corso Bramante n. 75;

4. “Giuliano Accomazzi” Società Cooperativa Sociale. (capofila), con sede legale in Torino, via San Domenico n. 13/bis/I, P.IVA 05787230019, in aggregato con Cooperativa Sociale Vides Main, con sede legale in Torino, piazza Maria Ausiliatrice n. 35, P.IVA 07364050018 - per la sede Pinocchio, via Parenzo n. 42.

Con determinazione dirigenziale n. DD 5385 del 19/09/2024, si procedeva all’approvazione dei progetti definitivi, come segue:

- Progetto “Le radici Aeree” di Aldia Cooperativa Sociale, per la sede di Agorà;
- Progetto “Bussola, per crescere, giocare ed incontrarsi” di “Giuliano Accomazzi” S. C.S.- in aggregato con Associazione Insieme è più bello e Educazione Progetto Coop. Sociale Onlus- per le sedi Paguro e Drago Volante;
- Progetto “Spazio Gioco all’Aquilone” di Il Margine S.C.S. - in aggregato con Fondazione Gruppo Abele Onlus - per la Sede Aquilone;
- Progetto “La bottega delle storie” di “Giuliano Accomazzi” S.C.S: - in aggregato con Cooperativa Sociale Vides Main - per la Sede di Pinocchio.

Preso atto che la cooperativa Il Margine ha trasmesso atto notarile di stipula dell’RTI costituita da Il Margine S.C.S.(capogruppo) e Fondazione Gruppo Abele Onlus (partner) per l’esecuzione del progetto “Spazio Gioco all’Aquilone” presso la sede Aquilone (Ns protocollo n. 28834 del 22/10/2024); e che la cooperativa Giuliano Accomazzi S.C.S. ha trasmesso atti notarili relativi alla stipula della RTI costituita da “Giuliano Accomazzi” S.C.S. (capogruppo) e Associazione Insieme è più bello (partner), e Educazione Progetto Cooperativa Sociale Onlus (partner) per l’esecuzione del progetto “Bussola, per crescere, giocare ed incontrarsi” presso le sedi di Paguro e Drago Volante (Ns protocollo n. 29658 del 05/11/2024) e della RTI costituita da “Giuliano Accomazzi” S.C.S. (capogruppo) e Cooperativa Sociale Vides Main (partner) per l’esecuzione del progetto “La bottega delle storie” presso la sede di Pinocchio (Ns protocollo n. 29660 del 05/11/2024).

Ciò premesso, occorre ora approvare lo schema di convenzione e suoi allegati (all. 1) che verrà stipulata tra la Città di Torino e ciascun E.T.S o aggregato di E.T.S., e avrà validità di un triennio a partire dalla data di inizio dell’attività. La convenzione disciplinerà il rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi progettuali indicati nella Proposta Progettuale elaborata all’interno del Tavolo di co-progettazione e approvata dall’Amministrazione precedente quale Progetto Definitivo.

A tal riguardo, a seguito degli ultimi sopralluoghi tecnici effettuati, si è evidenziata l'impossibilità di poter avviare le attività dei PPA a partire da gennaio 2025, tranne che per le sedi di Aquilone e di Paguro. Ciò implica una diversa articolazione temporale del servizio specifica per ciascuna sede:

Aquilone e Paguro: inizio servizio gennaio 2025 – conclusione dicembre 2027;

Drago Volante: inizio servizio maggio 2025 – conclusione aprile 2028;

Agorà e Pinocchio: inizio servizio settembre 2025 – conclusione servizio agosto 2028.

Contestualmente si procede all’approvazione della spesa complessiva di euro 3.292.156,44 per il servizio di realizzazione dei servizi integrati presso le sedi oggetto di co-progettazione (Agorà, Pinocchio, Drago Volante e Paguro, Aquilone), così suddivisa:

Anno 2025: euro 727.661,51

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| AGORA'                 | 144.360,55 euro |
| PINOCCHIO              | 103.408,00 euro |
| DRAGO VOLANTE - PAGURO | 282.850,24 euro |
| L'AQUILONE             | 197.042,72 euro |

Anno 2026: euro 1.110.255,54

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| AGORA'                 | 287.221,24 euro |
| PINOCCHIO              | 295.000,00 euro |
| DRAGO VOLANTE - PAGURO | 338.574,88 euro |
| L'AQUILONE             | 189.459,42 euro |

Anno 2027: euro 1.089.097,80

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| AGORA'                 | 270.325,87 euro |
| PINOCCHIO              | 295.000,00 euro |
| DRAGO VOLANTE - PAGURO | 338.574,88 euro |
| L'AQUILONE             | 185.197,05 euro |

Anno 2028: euro 365.141,59

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| AGORA'                 | 173.549,59 euro |
| PINOCCHIO              | 191.592,00 euro |
| DRAGO VOLANTE - PAGURO | /               |
| L'AQUILONE             | /               |

Tale spesa finanziaria è a copertura per il primo anno del 90% del costo complessivo dei progetti definitivi presentati, prevedendo un cofinanziamento degli enti proponenti non inferiore al 10%; per la seconda e terza annualità il finanziamento del progetto a cura della Città ammonta rispettivamente all'85% e all'80% del costo previsto con incremento del cofinanziamento a cura degli ETS rispettivamente al 15% ed al 20%.

La spesa per la realizzazione e gestione dei servizi trova capienza nel bilancio della Città.

Restano a carico della Città le utenze elettriche, idriche e di riscaldamento, mentre i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in esito alla co-progettazione saranno effettuati dagli ETS. Le utenze dei locali, intestati alla Città, risultano identificabili come indicato nell'allegato 1- Riepilogo utenze- della Deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 247 del 23/04/2024. Il servizio in oggetto comporta oneri di utenza per un importo complessivo stimato in Euro 155.225,00 annui, attualmente già a carico della Città, di cui il Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori ha preso atto mediante apposizione di visto. Qualora si rilevi una discrepanza tra le spese di gestione da sostenersi a carico del Comune di Torino e i costi standard definiti (costo medio gestione precedente), l'Amministrazione Comunale richiederà giustificazione delle eccedenze, eventualmente rivalendosi sul gestore.

Si impegna pertanto la spesa complessiva di euro 3.292.156,44, suddivisa come segue:

- per la sede Agorà - a favore della cooperativa sociale Aldia, con sede legale in Pavia, via Ferrini 2, P. IVA 00510430184, si impegna la spesa di euro 875.457,25 - CIG B40A36BE20:

anno 2025: euro 144.360,55  
anno 2026: euro 287.221,24  
anno 2027: euro 270.325,87  
anno 2028: euro 173.549,59.

- per la sede Pinocchio - a favore della cooperativa sociale “Giuliano Accomazzi” (capogruppo dell’RTI costituita con la cooperativa sociale Vides Main), con sede legale in Torino, via San Domenico 13/bis/I, P. IVA 05787230019, si impegna la spesa di euro 885.000,00 - CIG B40A60B8AF:

anno 2025: euro 103.408,00  
anno 2026: euro 295.000,00  
anno 2027: euro 295.000,00  
anno 2028: euro 191.592,00

- per le sedi Drago Volante e Paguro - a favore della cooperativa sociale “Giuliano Accomazzi” S.C.S. (capogruppo dell’RTI costituita con l’associazione Insieme è Più Bello A.P.S. e Educazione Progetto Società Cooperativa), con sede legale in Torino, via San Domenico 13/bis/I, P. IVA 05787230019, si impegna la spesa di euro 960.000,00 - CIG B40A48787F:

anno 2025: euro 282.850,24  
anno 2026: euro 338.574,88  
anno 2027: euro 338.574,88

- per la sede Aquilone - a favore della cooperativa sociale Il Margine S.C.S. (capogruppo dell’RTI costituita con la Fondazione Gruppo Abele Onlus) con sede legale in Torino, via Eritrea 20, P. IVA 02430520011, si impegna la spesa di euro 571.699,19, CIG B40A54554B:

anno 2025: euro 197.042,72  
anno 2026: euro 189.459,42  
anno 2027: euro 185.197,05

Il trasferimento dei fondi agli ETS sarà erogato alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate per la realizzazione dei servizi e degli interventi coprogettati sulla base delle proposte progettuali definitive e saranno effettuati su base annua come segue:

- 1^ tranche 50% ad inizio attività;
- 2^ tranche 30% al termine del primo semestre e previa validazione di una rendicontazione intermedia, a seguito di verifica dell’uso corretto della tranche ricevuta per l’avvio delle attività;
- 3^ tranche 20% al termine dell’annualità e previa validazione della rendicontazione annuale complessiva e verifica dell’uso corretto della tranche ricevuta al termine del primo semestre.

Si rimanda allo schema di convenzione per la trattazione dei casi di mancato utilizzo delle risorse conferite o del loro utilizzo difforme rispetto alla co-progettazione approvata, nonché per il monitoraggio in itinere del servizio.

Si dà atto che è prevista l’acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari e che la presente iniziativa di procedura di co-progettazione (di cui al D. Lgs. 117/2017), è esclusa dall’ambito di applicazione della disciplina sui contratti pubblici, in base a quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 36/2023.



Le risorse economiche impiegate sono da ricondurre ai contributi disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990 e s.m.i. in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si instaura tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore privo di carattere sinallagmatico. Resta comunque fermo l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alla gestione dei finanziamenti in parola e l'utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si richiamano gli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017, su cui si fondano gli obblighi di moralità e idoneità professionale in capo agli ETS come requisiti fondamentali per la selezione e la stipulazione di Convenzioni e Accordi di collaborazione con la Pubblica Amministrazione.

Al suddetto trasferimento fondi non si applica quanto previsto dal Regolamento per l'erogazione dei contributi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/024), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore da 1° gennaio 2016 (Regolamento n. 373), ricorrendo quanto previsto all'art. 1 comma 2, lettera b) dello stesso;

Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 118/2011, così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.

Si richiama la Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129 e la circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce precisazioni in merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza per gli enti non profit e le imprese che ricevono aiuti e/o contributi pubblici.

Si attesta che tutta la documentazione è depositata agli atti della Divisione scrivente.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

#### **DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo Schema di Convenzione e relativi allegati (all. n. 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ed è finalizzato a disciplinare il rapporto di collaborazione tra i soggetti impegnati nella realizzazione degli interventi progettuali nell'ambito della co-progettazione dei servizi educativi integrativi;

2. di approvare la spesa di euro 3.292.156,44, come di seguito indicato:

Anno 2025: euro 727.661,51

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| AGORA'                 | 144.360,55 euro |
| PINOCCHIO              | 103.408,00 euro |
| DRAGO VOLANTE - PAGURO | 282.850,24 euro |
| L'AQUILONE             | 197.042,72 euro |

Anno 2026: euro 1.110.255,54

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| AGORA'                 | 287.221,24 euro |
| PINOCCHIO              | 295.000,00 euro |
| DRAGO VOLANTE - PAGURO | 338.574,88 euro |
| L'AQUILONE             | 189.459,42 euro |

Anno 2027: euro 1.089.097,80

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| AGORA'                 | 270.325,87 euro |
| PINOCCHIO              | 295.000,00 euro |
| DRAGO VOLANTE - PAGURO | 338.574,88 euro |
| L'AQUILONE             | 185.197,05 euro |

Anno 2028: euro 365.141,59

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| AGORA'                 | 173.549,59 euro |
| PINOCCHIO              | 191.592,00 euro |
| DRAGO VOLANTE - PAGURO | /               |
| L'AQUILONE             | /               |

3. di impegnare la spesa di euro 875.457,25 per la sede Agorà a favore della cooperativa sociale Aldia, con sede legale in Pavia, via Ferrini 2, P. IVA 00510430184, come da dettaglio economico finanziario e così ripartito:

anno 2025: euro 144.360,55

anno 2026: euro 287.221,24

anno 2027: euro 270.325,87

anno 2028: euro 173.549,59.

4. di impegnare la spesa di euro 885.000,00 per la sede Pinocchio a favore della cooperativa sociale "Giuliano Accomazzi" S.C.S. (capogruppo dell'RTI costituita con la cooperativa sociale Vides Main), con sede legale in Torino, via San Domenico 13/bis/I, P. IVA 05787230019, come da dettaglio economico finanziario e così ripartito:

anno 2025: euro 103.408,00

anno 2026: euro 295.000,00

anno 2027: euro 295.000,00

anno 2028: euro 191.592,00

5. di impegnare la spesa di euro 960.000,00 per le sedi Drago Volante e Paguro a favore della cooperativa sociale “Giuliano Accomazzi” (capogruppo dell’RTI costituita con l’associazione Insieme è Più Bello A.P.S. e Educazione Progetto Società Cooperativa), con sede legale in Torino, via San Domenico 13/bis/I, P. IVA 05787230019; come da dettaglio economico finanziario e così ripartito:

anno 2025: euro 282.850,24

anno 2026: euro 338.574,88

anno 2027: euro 338.574,88

5. di impegnare la spesa di euro 571.699,19 per la sede L'Aquilone a favore della cooperativa sociale cooperativa sociale Il Margine (capogruppo dell’RTI costituita con la Fondazione Gruppo Abele Onlus) con sede legale in Torino, via Eritrea 20, P. IVA 02430520011; come da dettaglio economico finanziario e così ripartito:

anno 2025: euro 197.042,72

anno 2026: euro 189.459,42

anno 2027: euro 185.197,05

7. di attestare che le ETS, beneficiarie di trasferimento fondi non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale 837/2023;
8. di attestare l'assenza di tutte le cause di esclusione previste dalla legislazione vigente in capo agli ETS.
9. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione per l'anno 2025 avverrà entro il 31 dicembre 2025, per l'anno 2026 avverrà entro il 2026, per l'anno 2027 entro il 31 dicembre 2027 e per l'anno 2028 entro il 31 dicembre 2028;
10. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione dei suddetti trasferimenti fondi;
11. di dare atto che i suddetti trasferimenti fondi verranno liquidati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate ai soggetti capofila, ovvero alla cooperativa sociale Aldia per la sede Agorà, cooperativa sociale Accomazzi S.C.S. per le sedi Paguro, Drago Volante, Pinocchio, cooperativa sociale Il Margine S.C.S. per la sede L'Aquilone.
12. di dare atto che si procederà a verificare l'adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124 – art. 1, commi 125-129, come chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell' 11 gennaio 2019;
13. di dare atto che si rispetta il dettato di cui all'art. 183, co. 6, del D.lgs. 267/2000 (TUEL). Nello specifico, le funzioni del suddetto servizio sono da considerarsi fondamentali ai sensi dell'art. 14, co. 27, del D.L. 78/2010: tale disposizione, tra le principali funzioni, individua alla lettera h) l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici, pertanto il servizio in oggetto è da considerarsi necessario e il suo mancato espletamento comporterebbe un reale danno grave e certo per l'Amministrazione, considerato che il servizio dei poli pluriarticolati rivolto in particolare all'utenza 0-3 anni risulta essenziale nell'ambito delle proposte educative del sistema integrato 0-6 anni offerte alle famiglie della Città;
14. di dare altresì atto che, vista la sussistenza dei requisiti dell'indispensabilità, utilità, convenienza ed economicità per gli impegni pluriennali di durata superiore a quella del bilancio pluriennale, ai sensi del Principio Contabile 5.1 ai fini ricognitivi verrà data comunicazione al Consiglio Comunale;

- 15.di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- 16.di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, è il dott. Claudio Sciaraffa, dirigente della Divisione Educativa del Dipartimento dei Servizi Educativi;
- 17.di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;
- 18.di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla DGC del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128);
- 19.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

#### Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa complessiva di € 3.292.156,44 con le seguenti imputazioni:

SEDE AGORA' - cooperativa sociale Aldia, con sede legale in Pavia, via Ferrini 2, P. IVA 00510430184 - euro 875.457,25 - CIG B40A36BE20

| Importo                         | Anno Bilancio | Mission e | Programma                                                                                                                           | Titolo | Macro Aggregato | Capitolo Articolo | Responsabile Servizio | Scadenza Obbligazione |
|---------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 144.360,55                      | 2025          | 04        | 01                                                                                                                                  | 1      | 04              | 038800006001      | 007                   | 31/12/2025            |
| 287.221,24                      | 2026          | 04        | 01                                                                                                                                  | 1      | 04              | 038800006001      | 007                   | 31/12/2026            |
| 270.325,87                      | 2027          | 04        | 01                                                                                                                                  | 1      | 04              | 038800006001      | 007                   | 31/12/2027            |
| 173.549,59                      | 2028          | 04        | 01                                                                                                                                  | 1      | 04              | 038800006001      | 007                   | 31/12/2028            |
| Descrizione capitolo e articolo |               |           | PROGETTI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI - SPESA PER INTERVENTI DI CO-PROGETTAZIONE CON ETS DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI - sett. 007 |        |                 |                   |                       |                       |
| Conto Finanziario n.            |               |           | Descrizione Conto finanziario                                                                                                       |        |                 |                   |                       |                       |
| U.1.04.04.01.001                |               |           | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                                                |        |                 |                   |                       |                       |

SEDE PINOCCHIO - cooperativa sociale "Giuliano Accomazzi" S.C.S. sede legale in Torino, via San Domenico 13/bis/I, P. IVA 05787230019, - euro 885.000,00 - CIG B40A60B8AF

| Importo | Anno Bilancio | Mission e | Programma | Titolo | Macro Aggregato | Capitolo Articolo | Responsabile Servizio | Scadenza Obbligazione |
|---------|---------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|---------|---------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|

|                                 |      |    |                                                                                                                                     |   |    |                  |     |            |
|---------------------------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------------|-----|------------|
| 103.408,00                      | 2025 | 04 | 01                                                                                                                                  | 1 | 04 | 038800<br>006001 | 007 | 31/12/2025 |
| 295.000,00                      | 2026 | 04 | 01                                                                                                                                  | 1 | 04 | 038800<br>006001 | 007 | 31/12/2026 |
| 295.000,00                      | 2027 | 04 | 01                                                                                                                                  | 1 | 04 | 038800<br>006001 | 007 | 31/12/2027 |
| 191.592,00                      | 2028 | 04 | 01                                                                                                                                  | 1 | 04 | 038800<br>006001 | 007 | 31/12/2028 |
| Descrizione capitolo e articolo |      |    | PROGETTI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI - SPESA PER INTERVENTI DI CO-PROGETTAZIONE CON ETS DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI - sett. 007 |   |    |                  |     |            |
| Conto Finanziario n.            |      |    | Descrizione Conto finanziario                                                                                                       |   |    |                  |     |            |
| U.1.04.04.01.001                |      |    | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                                                |   |    |                  |     |            |

SEDI DRAGO VOLANTE - PAGURO - cooperativa sociale "Giuliano Accomazzi" sede legale in Torino, via San Domenico 13/bis/I, P. IVA 05787230019 - euro 960.000,00 - CIG B40A48787F

| Importo                         | Anno Bilancio | Mission e | Programma                                                                                                                           | Titolo | Macro Aggregato | Capitolo Articolo | Responsabil e Servizio | Scadenza Obbligazione |
|---------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 282.850,24                      | 2025          | 04        | 01                                                                                                                                  | 1      | 04              | 038800<br>006001  | 007                    | 31/12/2025            |
| 338.574,88                      | 2026          | 04        | 01                                                                                                                                  | 1      | 04              | 038800<br>006001  | 007                    | 31/12/2026            |
| 338.574,88                      | 2027          | 04        | 01                                                                                                                                  | 1      | 04              | 038800<br>006001  | 007                    | 31/12/2027            |
| Descrizione capitolo e articolo |               |           | PROGETTI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI - SPESA PER INTERVENTI DI CO-PROGETTAZIONE CON ETS DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI - sett. 007 |        |                 |                   |                        |                       |
| Conto Finanziario n.            |               |           | Descrizione Conto finanziario                                                                                                       |        |                 |                   |                        |                       |
| U.1.04.04.01.001                |               |           | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                                                |        |                 |                   |                        |                       |

SEDE L'AQUILONE - cooperativa sociale cooperativa sociale Il Margine sede legale in Torino, via Eritrea 20, P. IVA 02430520011 - euro 571.699,19 - CIG B40A54554B

| Importo    | Anno Bilancio | Mission e | Programma | Titolo | Macro Aggregato | Capitolo Articolo | Responsabil e Servizio | Scadenza Obbligazione |
|------------|---------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 197.042,72 | 2025          | 04        | 01        | 1      | 04              | 038800            | 007                    | 31/12/2025            |

|                                 |      |    |                                                                                                                                     |   |    |                  |     |            |
|---------------------------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------------|-----|------------|
|                                 |      |    |                                                                                                                                     |   |    | 006001           |     |            |
| 189.459,42                      | 2026 | 04 | 01                                                                                                                                  | 1 | 04 | 038800<br>006001 | 007 | 31/12/2026 |
| 185.197,05                      | 2027 | 04 | 01                                                                                                                                  | 1 | 04 | 038800<br>006001 | 007 | 31/12/2027 |
| Descrizione capitolo e articolo |      |    | PROGETTI EDUCATIVI - TRASFERIMENTI - SPESA PER INTERVENTI DI CO-PROGETTAZIONE CON ETS DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI - sett. 007 |   |    |                  |     |            |
| Conto Finanziario n.            |      |    | Descrizione Conto finanziario                                                                                                       |   |    |                  |     |            |
| U.1.04.04.01.001                |      |    | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                                                |   |    |                  |     |            |

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Claudio Sciaraffa



**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI E RICREATIVI 0-6 ANNI. COPROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS N 117/2017 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II.**

**(CIG n.....)**

**TRA**

Il Comune di Torino, rappresentato da..... nella qualità di legale rappresentante, domiciliato presso la sede legale dell'Ente, sita in Piazza Palazzo di Città, 1 TO, CF e Partita IVA 00514490010, di seguito anche solo "Amministrazione procedente"

**E**

l'ETS individuale/CapoFila rappresentato da ....., nella qualità di Legale Rappresentante pro tempore, con sede in ....., alla via/piazza ....., n. ...., P. IVA / C.F. ...., iscritto nell'Albo / registro ..... con il numero ....., di seguito anche solo "Soggetto Attuatore"

l'ETS-2 rappresentato da ....., nella qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in ....., alla via/piazza ....., n. ...., P. IVA / C.F. ...., iscritto nell'Albo / registro ..... con il numero ....., di seguito anche solo "Soggetto Attuatore"

l'ETS-3 rappresentato dal Dott. ...., nella qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in ....., alla via/piazza ....., n. ...., P. IVA / C.F. ...., iscritto nell'Albo / registro ..... con il numero ....., di seguito anche solo "Soggetto Attuatore"

**Premesso che**

La Città di Torino, fin dagli anni '80, ha istituito le Ludoteche comunali per rispondere ai bisogni delle famiglie che necessitano di servizi extrascolastici in orario pomeridiano. Successivamente, sono stati attivati i centri genitori-famiglie come supporto alla genitorialità, mentre le ludoteche sono state ampliate accogliendo bambini/e e famiglie della fascia 0-3 anni.

In seguito alla pubblicazione del Decreto Legislativo n. 65/2017 dedicato alla realizzazione del Sistema integrato di educazione ed istruzione, la Città si è impegnata a delineare le caratteristiche fondamentali dei servizi per la fascia 0-6 anni, che si pongono quale finalità lo sviluppo delle potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, delle bambine e dei bambini dalla nascita fino ai sei anni, garantendo loro opportunità di educazione e istruzione, cura, relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

Nell'anno 2022 è stata siglata la "Convenzione quadro tra il Comune di Torino e la Fondazione Compagnia di San Paolo per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale per gli anni 2022-2025", entro la quale si inserisce il programma pluriennale "Città dell'Educazione" che intende condividere con la Città di Torino, la sfida di un forte investimento nell'educazione di bambine/i e ragazze/i quale leva di cambiamento dei territori.

Per dare attuazione a questa azione nel 2023 il Dipartimento Servizi Educativi e la Fondazione Compagnia di San Paolo hanno avviato un percorso di progettazione di dettaglio dell'intervento 0-6 anni, che ha permesso, di tracciare una nuova stagione di servizi ad "alta intensità educativa".

L'intervento delineato per la fascia 0-6 anni intende universalizzare la capacità di accoglienza in servizi di educazione e cura di bambini/e 0-6 anni a Torino, così consentendo che i/le bambini/e sperimentino nuove modalità di accoglienza con servizi inclusivi e con uno sguardo globale alla loro crescita, che i genitori conoscano tempestivamente l'offerta di servizi presente sul territorio rivolta ai loro figli di 0-6-anni, che tutti i soggetti istituzionali (altri dipartimenti della Città ed istituzioni esterne quali ASL, Regione e Ufficio Scolastico Regionale), professionali e non professionali, formali, non formali ed informali siano corresponsabili. Tale iniziativa intende porre al centro dell'agire educativo e dello sviluppo del territorio il diritto di tutti i bambini e le bambine ad una crescita armonica e positiva.

Pertanto, la Città di Torino - in raccordo con Fondazione Compagnia di San Paolo e gli altri attori chiave del sistema cittadino - ha inteso promuovere e attuare la prospettiva per cui gli spazi che attualmente accolgono le ludoteche cittadine possano evolvere in "poli pluri-articolati", con servizi di educazione e cura (come spazi gioco e/o centri per bambini/e e famiglie) ed eventuali altri servizi, rivolti primariamente alle famiglie con bambini/e di età 0-6 anni (con particolare attenzione alla fascia 0-3 anni), capaci di costruire/favorire una risposta unitaria alle molteplici esigenze di bambini/e e genitori, orientare e accompagnare le famiglie operando in modo integrato e coordinato con gli altri servizi (educativi, sanitari, sociali, culturali, ricreativi, ...) del sistema 0-6 cittadino.

Il Comune di Torino, con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data 24/04/2024, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del

23 aprile 2024, ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare le attività ivi indicate, per l'attuazione del Documento progettuale (DP) elaborato dall'Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.

### **Richiamati**

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 475 del 12/07/2022, che approvava la “Convenzione quadro tra il Comune di Torino e la Fondazione Compagnia di San Paolo per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale nel territorio del Comune di Torino per gli anni 2022-2025”; detta Convenzione, individuava, tra gli altri, l’iniziativa pluriennale denominata “Città dell’Educazione”;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2024/2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 837 del 17/12/2023, ed in particolare quanto indicato alla missione 4 (istruzione e diritto allo studio);
- la Determinazione Dirigenziale n. 2457 del 24/04/2024 di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo “ETS”) finalizzate alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- l’Avviso pubblicato dal Comune di Torino in data 24/04/2024 di indizione dell’istruttoria pubblica per la co-progettazione del sistema di interventi di cui al Documento progettuale (DP);
- i verbali del RUP e della Commissione per la valutazione delle proposte pervenute all’Amministrazione entro il termine previsto dall’Avviso, nell’ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la Determinazione Dirigenziale n. 5835 del 19/09/2024 di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale la proposta progettuale formulata da ..... è stata ritenuta, secondo il giudizio della Commissione valutatrice, rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati - ex art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm - ed è stata quindi assunta come progetto definitivo e parte integrante della presente convenzione.

### **Rilevato che**

la verifica del possesso dei requisiti dei Soggetti Attuatori degli interventi, autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione dell’accordo mediante il quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

### **Visti**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- l'art. 74 dello Statuto della Città;
- la legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- la Dgr 79-2953 del 22 maggio 2006;
- la legge n. 106/2016;
- il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 124/2017 e s.m.i.;
- le Sentenze n. 131/2020, n. 255/2020 e n. 72/2022 della Corte Costituzionale;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore";
- il D. Lgs. n. 65/2017;

Preso atto che, a tutela degli interessi pubblici legati alle attività di cui al Progetto Definitivo approvato con DD n. 5835 del 19 settembre 2024 e, coerentemente con quanto specificato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 665 del 4 ottobre 2022 che approvava il percorso di co-programmazione per lo svolgimento di azioni a favore dello sviluppo delle potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, delle bambine e dei bambini dalla nascita fino ai sei anni, garantendo loro opportunità di educazione e d'istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 475 del 12/07/2022 che approvava le Linee di indirizzo per la co-progettazione con gli ETS e la Deliberazione della Giunta Comunale n.247 del 23/04/2024 che approvava il percorso di co-progettazione per la presentazione di proposte da parte di enti del terzo settore per la realizzazione in co-progettazione di servizi educativi integrativi 0-6 anni, le Parti si impegnano ad assicurare il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione della proposta progettuale secondo quanto previsto nel documento progettuale definitivo approvato.

### **Tutto ciò premesso**

### **Si conviene quanto segue**

#### **Articolo 1 - Premessa**

La premessa, gli atti e i documenti ivi richiamati, incluso l'Avviso pubblico relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto, nonché gli allegati di cui all'art. 27 ed il progetto definitivo, costituiscono

parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

## **Articolo 2 - Oggetto dell'Accordo**

Oggetto dell'Accordo, sottoscritto fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato all'ampliamento dei servizi offerti, convertendo le attuali ludoteche comunali in luoghi flessibili e pluri-articolati, come indicato nella Proposta Progettuale elaborata all'interno del Tavolo di co-progettazione e approvata dall'Amministrazione procedente quale Progetto Definitivo (PD) in quanto risposta adeguata alle questioni poste dal Documento progettuale (DP) a base della procedura ad evidenza pubblica.

Come meglio dettagliato nel Documento Progettuale, gli interventi di cui sopra sono articolati nei seguenti ambiti: spazio gioco per bambini/e, centri bambini/e e famiglie e ludoteche, nonché altri interventi innovativi ad alta intensità educativa, rivolti primariamente alle famiglie con bambini/e di età 0-6 anni (con particolare attenzione alla fascia 0-3 anni). Contestualmente questi poli possono diventare spazi innovativi anche per le attività rivolte alla fascia di età 6-14/16 anni, promuovendo un nuovo modo di intendere la ludoteca alla luce dell'evoluzione dei bisogni, dei contesti e dell'impatto sui giovani.

## **Articolo 3 - Ruolo della Fondazione Compagnia di San Paolo**

L'iniziativa "Città dell'Educazione" prevede tra le diverse azioni la trasformazione di 5 delle attuali Ludoteche comunali in luoghi flessibili e pluri-articolati che mettono a disposizione servizi educativi e di cura integrativi (come spazi gioco e/o centri per bambini/e e famiglie) ed eventuali altri servizi, rivolti primariamente alle famiglie con bambini/e di età 0-6 anni (con particolare attenzione alla fascia 0-3 anni), e attività rivolte alla fascia di età 6-14/16 anni alla luce di un'evoluzione dei bisogni, dei contesti socio-culturali e dell'impatto sulle giovani generazioni degli ambienti digitali e dei social media.

In tale ambito, e con riferimento a quanto previsto nell'art. 2 della presente Convenzione, la Fondazione Compagnia di San Paolo concorre come segue:

- durante l'intero percorso di co-progettazione, promuove insieme alla Città di Torino, sinergie e collaborazioni tra le organizzazioni proponenti, al fine di armonizzare gli interventi, potenziarne l'efficacia, in un'ottica trasversale e inclusiva e di creare un ecosistema integrato con una visione condivisa sul concetto di benessere e di crescita armonica dei bambini e delle bambine 0-6 anni, anche avendo attenzione ai bisogni della fascia di età 0-14 anni concorrendo a coordinare il corretto svolgimento delle progettualità, di monitorare e valutare in modo partecipato il percorso e gli esiti delle azioni, avendo cura che siano coerenti con le finalità complessive dell'iniziativa Città dell'Educazione;
- mette a disposizione referenti ed esperti della Fondazione Compagnia di San Paolo, allo scopo

di portare competenze, sia di tipo strutturale, sia di tipo contenutistico/gestionale, al fine di fornire evidenze di ricerca, buone pratiche, indicazioni e suggerimenti;

- concorre a costituire un ecosistema integrato e stabile sul territorio, che contribuisca con le proprie competenze e specificità alla cura e alla promozione del benessere dei bambini, delle bambine e delle loro famiglie sul territorio;
- collabora alla definizione e realizzazione di un piano di monitoraggio e valutazione dell'impatto dei nuovi servizi sulla partecipazione delle famiglie e dei bambini/e e sulla loro attivazione / fruizione di altri servizi e opportunità;
- collabora alla definizione di un piano di comunicazione e sensibilizzazione rivolto a diffondere le iniziative proposte e a favorire la partecipazione delle famiglie e dei minori del territorio;
- favorisce azioni di formazione e attivazione di comunità di pratica per la capitalizzazione e sistematizzazione delle innovazioni introdotte e, in collaborazione con la Città di Torino, favorisce azioni di sensibilizzazione alla cultura della prima infanzia;
- contribuisce ad integrare e armonizzare quanto verrà definito e sviluppato nel processo di evoluzione delle ludoteche in poli pluri-articolati con le altre azioni previste nell'iniziativa Città dell'Educazione, in particolare quelle rivolte alla fascia 0-6 anni;
- concorre con risorse economiche per sostenere i progetti selezionati secondo i termini dell'Avviso pubblico;
- concorre a promuovere azioni di prossimità e comunitarie (patti) al fine di favorire il dialogo con il territorio (altri stakeholder).

#### **Articolo 4 - Obblighi delle parti**

I firmatari del presente Accordo:

- si impegnano reciprocamente ad uniformare i propri comportamenti al generale principio di correttezza e buona fede, nonché a salvaguardare e valorizzare la natura collaborativa del partenariato, per tutta la durata della co-progettazione;
- si impegnano affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato;
- convengono che la Città potrà in qualsiasi momento disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso i soggetti Partner, allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti e la veridicità delle informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte. ....(ETS Capofila) dovrà consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant'altro necessario al perseguimento del suddetto fine;

- ..... (ETS Capofila) assume l'impegno di ricercare e apportare, a seguito di verifiche ed a seguito dell'attività di co-progettazione continua, le modifiche e le migliorie necessarie che saranno concordate durante gli incontri di verifica nel corso del rapporto convenzionale, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

## **Articolo 5 - Impegni della Città**

Il Comune, attraverso la sua struttura tecnica, amministrativa ed operativa, si impegna a:

- proseguire le attività di co-progettazione, in collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo e con gli Enti Partner per la definizione di tutti gli aspetti legati agli adeguamenti necessari, allestimenti e relativi alla gestione delle attività da implementare all'interno dei poli pluri-articolati e funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati e presenti nell'Avviso pubblico;
- mettere a disposizione le risorse economiche, logistiche e strumentali indicate nell'Avviso pubblico, per concorrere attivamente al perseguimento delle finalità ed obiettivi della co-progettazione;
- sostenere, in accordo con la Fondazione Compagnia di San Paolo, le ulteriori proposte innovative/migliorative che, nelle fasi successive ed in ottica di una co-progettazione continua, verranno ritenute utili e necessarie al perseguimento degli obiettivi generali della co-progettazione, compatibilmente con i propri vincoli di bilancio;
- presidiare stabilmente, con i propri referenti ed in raccordo con i referenti degli Enti Partner, gli ambiti istituzionali/amministrativi e tecnico/gestionali, che risultino funzionali alla realizzazione del progetto;
- attivare i flussi di comunicazione interni al Comune stesso, che risultino funzionali alla gestione della co-progettazione;
- operare, in accordo con la Fondazione Compagnia di San Paolo ed in raccordo con gli Enti Partner, per l'eventuale coinvolgimento delle altre agenzie della rete territoriale (istituzionali, del terzo settore, informali), nell'ottica dello sviluppo delle politiche educative della Città di Torino.

## **Articolo 6 - Obblighi dei Soggetti Attuatori**

I Soggetti Attuatori ETS partner si impegnano a:

- mettere a disposizione il personale qualificato, con comprovata formazione - secondo le disposizioni delle specifiche normative vigenti - e pluriennale esperienza, appositamente individuato;
- collaborare con i servizi pubblici e gli altri attori della rete, nella realizzazione dei percorsi

individuati;

- partecipare ai momenti di confronto, scambio di pratiche e verifica previsti all'interno di Città dell'Educazione, dal Comune di Torino e da Fondazione Compagnia di San Paolo, con l'obiettivo di costituire un sistema eco integrato e stabile sul territorio, che contribuisca con le proprie competenze e specificità alla cura ed alla promozione del benessere dei bambini, delle bambine e delle loro famiglie sul territorio;
- partecipare e collaborare alla definizione e realizzazione di un piano di monitoraggio e valutazione dell'impatto dei nuovi servizi sulla partecipazione delle famiglie e dei bambini/e e sulla loro attivazione e fruizione di altri servizi ed opportunità;
- partecipare con i propri operatori al percorso di formazione della Città di Torino a sostegno del sistema integrato 0-6 anni;
- collaborare alla realizzazione di eventi di promozione e sensibilizzazione sulle tematiche di competenza nei territori coinvolti;
- collaborare nella co-progettazione, durante il periodo di svolgimento delle attività, per lo sviluppo di nuove sperimentazioni, al fine di individuare modalità di risposta più specifiche ed integrate ai bisogni dei bambini/e e delle loro famiglie, attente anche a sostenere una genitorialità responsiva;
- osservare, nei riguardi dei propri addetti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche, impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel progetto abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesso allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;
- mantenere il segreto d'ufficio e/o professionale ed osservare le disposizioni di legge in merito alla Privacy, collaborando con gli uffici comunali per la tutela degli operatori e dell'utenza;
- utilizzare gli strumenti di governance che la Città intenderà attivare (es. Carta dei Servizi, rubrica ed agenda condivise, scheda consulenti, Coordinamenti pedagogici, ecc)
- concorrere al piano di comunicazione del progetto e pubblicizzare le iniziative dei centri anche attraverso i propri canali istituzionali;
- promuovere la partecipazione e il proattivismo delle famiglie anche ai fini di valutare i servizi offerti;
- effettuare, per ogni annualità progettuale, la rendicontazione sulle attività svolte, sul coinvolgimento delle famiglie, sui risultati educativi raggiunti e sulle spese sostenute;
- promuovere ulteriori iniziative finalizzate ad accrescere la sostenibilità del progetto;



- applicare i CAM (Criteri Ambientali Minimi) e di attuare il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali “Do No Significant Harm” (DNSH);
- rispettare quanto previsto all’art. 4.2 dell’Avviso pubblico (particolari requisiti per la partecipazione in forma aggregata).

#### **Articolo 7 - Durata della convenzione**

La presente Convenzione, che avrà validità triennale a far data dalla sua sottoscrizione, è coerente con il percorso di co-progettazione e della successiva realizzazione delle attività progettuali, e pertanto prevede un periodo di avvio e consolidamento delle attività, articolato nelle seguenti fasi:

- settembre 2024 - dicembre 2024: approvazione dei progetti definitivi, avvio delle opere di intervento manutentivo e di allestimento, dialogo tra i partecipanti alla co progettazione al fine di definire le modalità di iscrizione e di rendicontazione economico - finanziaria, nonché di monitoraggio e comunicazione; all’esito del confronto, verrà redatta Carta dei Servizi, nella quale saranno riportate le modalità operative;
- gennaio 2025 - dicembre 2027: avvio, realizzazione e gestione delle attività, redazione della documentazione reportistica relativa agli esiti delle attività realizzate; valutazione, raccolta e verifica finale della documentazione per la rendicontazione economico-finanziaria, monitoraggio e verifica delle attività in itinere.

La scadenza naturale del contratto è fissata per il giorno 31 dicembre 2027, considerando come data di inizio delle attività il giorno 1° gennaio 2025; qualora le tempistiche per la realizzazione delle opere di intervento strutturale, manutentivo e di allestimento comportino il differimento della data di inizio attività, la durata triennale della convenzione decorrerà dal giorno di effettivo inizio delle attività.

Resta fermo che il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta, alla naturale scadenza del contratto.

Al termine del triennio tali progetti potranno accedere nuovamente a finanziamenti per un ulteriore biennio, in esito a una rimodulazione concordata con la Città e con la Fondazione Compagnia di San Paolo, che consenta una progressiva autonomia gestionale dell’ETS e che conduca in prospettiva alla piena sostenibilità finanziaria del servizio.

#### **Articolo 8 - Facoltà di recesso**

Le parti hanno facoltà di recedere dal rapporto - per giusta causa - dandone comunicazione all’altra mediante posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata A.R., con un preavviso di 3 mesi.

L’ETS che recede per giusta causa è tenuto alla sola restituzione delle somme erogate e non ancora spese, mentre sono fatte salve le spese già sostenute e adeguatamente rendicontate.

In caso di recesso senza giusta causa, l’ETS dovrà rimborsare - a titolo di penale - tutti i finanziamenti

a lui erogati da Fondazione Compagnia di San Paolo, entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso.

Il recesso dalla presente Convenzione comporta conseguentemente la revoca della messa a disposizione dei locali, come previsto dall'art. 3 dell'Allegata messa a disposizione.

#### **Articolo 9 - Risorse messe a disposizione dalle Parti**

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, i Soggetti Attuatori mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e quelle finanziarie, individuate nella propria proposta progettuale definitiva.

L'importo complessivo del progetto ammonta ad Euro..... comprensivo delle risorse messe a disposizione dalla Città e del cofinanziamento dell'ETS.

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il Comune di Torino mette a disposizione le seguenti risorse così suddivise:

|               |           |
|---------------|-----------|
| 2025          | €.        |
| 2026          | €.        |
| 2027          | €.        |
| <b>TOTALE</b> | <b>€.</b> |

L'ETS/ ETS aggregato formato da ....., mette a disposizione le seguenti risorse così suddivise:

|               |           |
|---------------|-----------|
| 1° annualità  | €.        |
| 2° annualità  | €.        |
| 3° annualità  | €.        |
| <b>TOTALE</b> | <b>€.</b> |

Per la realizzazione delle attività di adeguamento manutentivo, allestimento ed arredi, è a disposizione una dotazione finanziaria complessiva come previsto dall'Avviso Pubblico e che sarà erogata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo direttamente agli ETS.

Il contributo finanziario relativo ai lavori/allestimenti/arredi dovrà essere richiesto alla Fondazione Compagnia di San Paolo utilizzando la procedura R.O.L. richiesta on-line, nella sezione "Elenco bandi e richieste - Modulo generico richiesta di contributo 2024" del sito della Fondazione stessa [https://rol.compagniadisanpaolo.it/Frontend/Rol/\\$](https://rol.compagniadisanpaolo.it/Frontend/Rol/$) indicando nel Titolo del Progetto la dicitura "Co-progettazione poli pluri-articolati – richiesta di contributo per adeguamenti, allestimenti e arredi relativa a ..... (indicare la sede - Agorà, Aquilone, Pinocchio, Drago Volante e Paguro)".

Si elencano di seguito i documenti che dovranno essere allegati alla richiesta nella sezione "Documenti" della R.O.L.:

- All.1 - La presente Convenzione, con il relativo allegato per la messa a disposizione, firmata dalle Parti;
- All. 3 - Il Progetto Definitivo presentato alla Città di Torino alla scadenza del 02/09/2024 e approvato con Determina n. 5835 del 19/09/2024;
- All. 4 – Il piano di lavoro, gli elaborati grafici, il quadro tecnico economico, la stima dei costi nella loro versione più avanzata.

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'indirizzo e-mail: [risalto@compagniadisanpaolo.it](mailto:risalto@compagniadisanpaolo.it) Domande di natura tecnica sulla compilazione della R.O.L. potranno essere poste all'indirizzo e-mail [assistenzarol@compagniadisanpaolo.it](mailto:assistenzarol@compagniadisanpaolo.it).

A seguito dell'approvazione del contributo da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo, come da lettera di delibera, si prevederanno tranches di erogazione del contributo pari al 40% a titolo di acconto all'avvio dei lavori e all'accettazione del contributo; una tranche intermedia pari ad un ulteriore 40% a fronte della rendicontazione della prima tranche già erogata e un saldo al termine dei lavori e della rendicontazione dell'intero contributo deliberato.

A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, e di tutti gli altri oneri fiscali, previdenziali e di legge se e nella misura in cui dovuti, ai sensi della normativa vigente. Come previsto dall'art. 6 dell'Avviso, le utenze (escluse quelle telefoniche) saranno a carico della Città, nella misura relativa alla gestione dei servizi proposti.

#### **Articolo 10 - Risorse umane adibite alle attività di Progetto**

Le risorse umane, impiegate nelle attività in forza di un rapporto di lavoro o professionale o a titolo volontario, sono quelle risultanti dal Progetto Definitivo. Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato. Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione, nominato allo scopo dal Soggetto Attuatore, – oltre ai Legali Rappresentanti degli ETS Soggetti Attuatori – vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci, dovrà fornire i propri contatti per garantire una pronta reperibilità. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Soggetti Attuatori si impegnano a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL di riferimento T151 per le Cooperative Sociali; per le Associazioni facenti parte dell'aggregato dovranno essere applicati i contratti previsti dalla tipologia di ETS. I Soggetti Attuatori sono, inoltre, tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente la Civica Amministrazione con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, assolvendo i propri compiti e favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione, in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione. La Civica Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall'assegnatario con fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti il contratto e comunque con il personale dipendente impiegato nell'esercizio dell'attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra i Soggetti Attuatori e detti soggetti.

#### **Articolo 11 - Immobili oggetto dell'Accordo**

Il locale individuato nel Documento Progettuale è messo a disposizione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Partner dichiara di ben conoscere in esito ai sopralluoghi espletati.

La Civica Amministrazione può, nel caso in cui la sede messa a disposizione nella presente Convenzione non fosse più fruibile, individuare altro immobile appartenente al suo patrimonio indisponibile e presente nell'Inventario dei Beni Immobili della Città di Torino, nel quale consentire il prosieguo dell'attività, dando all'ETS un preavviso di 90 giorni e sostenendo i costi ed altri eventuali oneri per il trasferimento delle attrezzature e degli arredi.

Il responsabile di tutti gli aspetti gestionali e di sicurezza dei locali che assumerà la responsabilità per gli adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare la redazione del Documento di Valutazione del Rischio in ottemperanza all'art. 17 comma 1 lett. a art. 28 del Decreto Legislativo medesimo), l'adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari, nonché tutti gli obblighi discendenti

dall'applicazione del D.M. 10/03/1998 e la sorveglianza e la segnalazione di eventuali anomalie è il Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore o suo delegato. I costi di manutenzione ordinaria e i costi in conto capitale e/o gli eventuali costi di manutenzione straordinaria approvati nel progetto definitivo in esito alla co-progettazione sono a carico del Partner, mentre gli altri costi di manutenzione straordinaria del locale rimangono a carico della Città.

Si rimanda alle disposizioni degli artt. 4 e 5 dell'allegata Messa a disposizione dei locali circa la regolamentazione dei beni mobili, delle attrezzature e degli arredi.

## **Articolo 12 - Assicurazioni**

A tutela degli interessi pubblici del Comune di Torino, i Soggetti Attuatori provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione. I Soggetti Attuatori sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Torino è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

In applicazione del principio di responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., l'aggregato di ETS Partner e il capofila sono responsabili degli eventuali danni occorsi agli utenti delle attività e/o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività di cui al presente Avviso e imputabili a colpa dei propri operatori, per gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, il partner si impegna a stipulare la polizza per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori, volontari o altri soggetti che partecipano alle attività, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, senza eccezione alcuna, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiori ad €. 5.000.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune di Torino è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Tale polizza dovrà obbligatoriamente essere consegnata al Responsabile Unico del Procedimento della Civica Amministrazione prima dell'inizio dell'attività, come esplicitato all'art. 13.2 dell'Avviso Pubblico.

L'aggregato di ETS Partner e il capofila si obbligano a mantenere regolarmente attiva detta copertura assicurativa per tutto il periodo di vigenza della Convenzione.

Per quanto riguarda l'utenza, la copertura assicurativa è a carico della Città (assicurazione multirischi per nidi, scuole infanzia e servizi educativi integrativi) ed è garantita a fronte del pagamento del premio assicurativo a cura dell'utenza ammontante ad Euro 5,75 annue. Tale importo è suscettibile di variazioni al termine della validità della suddetta polizza, a partire dal mese di settembre 2026 (attivazione di nuova polizza).

### **Articolo 13 - Trasferimento fondi per la realizzazione degli interventi**

In coerenza con quanto indicato nel Progetto Definitivo, il Comune di Torino riconosce, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e nell'ambito delle risorse indicate all'art. 4, un trasferimento fondi per l'espletamento delle attività individuate dalla presente Convenzione e meglio dettagliate nel Progetto Definitivo. Il summenzionato importo messo a disposizione dalla Civica Amministrazione, la cui natura è riconducibile all'art. 12 della Legge 241/1990, nei limiti massimi previsti dal precedente articolo 4 e secondo le modalità previste dall'avviso pubblico (art. 6), nell'ambito dei finanziamenti assegnati e nei limiti dello stanziamento di bilancio, assume funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del Partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi.

Pertanto, non possono costituire oggetto alcuno di compenso, o maggiorazione a qualsiasi titolo di quanto effettivamente pagato dagli Enti Attuatori Partner per le attività svolte.

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato, come disposto dall'art. 6 dell'Avviso pubblico, solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati sulla base della proposta progettuale definitiva approvata e/o di eventuali attività riviste a seguito di possibile riapertura del tavolo di co-progettazione in corso di attuazione del progetto con l'Amministrazione.

Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il finanziamento verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente definita.

I trasferimenti relativi ai servizi, saranno effettuati, su base annua, come segue:

- 1^ tranche 50% ad inizio attività;
- 2^ tranche 30% al termine del primo semestre e previa validazione di una rendicontazione intermedia, a seguito di verifica dell'uso corretto della tranche ricevuta per l'avvio delle attività;
- 3^ tranche 20% al termine dell'annualità e previa validazione della rendicontazione annuale complessiva e verifica dell'uso corretto della tranche ricevuta al termine del primo semestre.

Per il secondo e terzo anno l'erogazione dei fondi avverrà con le medesime modalità previste per la prima annualità.

La seconda e terza tranche saranno erogate a seguito di presentazione da parte dell'ETS di una relazione illustrativa dell'attività svolta e della rendicontazione finanziaria, corredata da una distinta di tutte le spese effettuate, (contenente n. progressivo, importo, fornitore ecc...); ed idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta, numerati progressivamente (buste paga, scontrini, fatture, modelli F24, ecc...).

I trasferimenti sopra indicati sono subordinati alla verifica di conformità della regolarità della documentazione presentata e dell'ammissibilità della spesa, rispetto a quanto indicato nel progetto e

nel relativo cronoprogramma.

Eventuali maggiori spese da parte dei Soggetti Attuatori saranno considerate a titolo di cofinanziamento a carico di questi ultimi.

Nel caso di aggregazione temporanea di ETS, sarà necessario specificare le modalità e gli ambiti di collaborazione all'interno dell'aggregato, producendo i documenti di intesa, con la specifica indicazione, per ciascuna delle attività proposte, del soggetto attuatore e le spese sostenute da ciascuno in riferimento ad ogni attività.

Il trasferimento di fondi sarà effettuato al soggetto ETS capofila.

I Soggetti Attuatori, con la sottoscrizione della presente Convenzione, espressamente accettano quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136 del 13 agosto 2010), nella consapevolezza della risoluzione di diritto dell'Accordo di collaborazione qualora le transazioni finanziarie dovessero essere eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti. Tutti i soggetti destinatari di trasferimenti economici dovranno garantire l'adeguata visibilità dell'origine dei fondi.

L'ETS partner si impegna ad indicare il codice CIG nei documenti contabili, cartacei ed informatici, relativi ai flussi finanziari generati dalla Convenzione ed in tutti gli altri documenti ad essa connessi, ed a comunicare alla Città il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, anche se non in via esclusiva, su cui saranno registrati tutti i movimenti finanziari afferenti il progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale variazione dei suindicati dati.

La presente convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge statale 13 agosto 2010, n. 136.

L'Ente si impegna altresì sin da ora a comunicare, entro sette giorni, eventuali variazioni dei dati trasmessi.

Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato, in quanto compatibili.

#### **Articolo 14 - Cofinanziamento**

In ragione della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato mediante la co-progettazione, i Soggetti Attuatori concorrono all'attuazione degli interventi, per la prima annualità, con una quota minima pari ad almeno il 10% dell'ammontare complessivo del progetto definitivo approvato dalla Civica Amministrazione, apportando risorse aggiuntive (quali a titolo esemplificativo: risorse umane, risorse finanziarie, attività, risorse strumentali e logistiche, ecc...) direttamente imputabili alla realizzazione del progetto e finalizzate all'incremento del valore aggiunto della proposta progettuale e, specificatamente, secondo quanto declinato nel Progetto Definitivo. Per la seconda e la terza annualità, i Soggetti Attuatori concorrono con una quota minima rispettivamente pari al 15% e al

20%, nel rispetto del contenuto del progetto definitivo.

Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata da volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria. Tali risorse dovranno essere quantificate economicamente ed inserite nel piano economico-finanziario di sostenibilità.

Le ulteriori tipologie di servizio, al di fuori degli ambiti di intervento descritti nel bando, proposte da ..... e ..... e che avranno costi a carico degli utenti, dovranno prevedere delle tariffe agevolate e delle esenzioni dal pagamento a favore delle famiglie svantaggiate. Tali attività ulteriori, oltre ad essere coerenti con le finalità previste nell'avviso e nel documento progettuale, dovranno essere previamente concordate con la Città, mediante la presentazione di un progetto, che contenga l'indicazione delle risorse economiche messe a disposizione e dei risultati attesi.

I corrispettivi derivanti da tali attività saranno introitati dagli ETS e dovranno concorrere al cofinanziamento di queste attività, anche in termini di estensione qualitativa e quantitativa dei servizi previsti dal progetto base. L'importo del cofinanziamento deve comunque essere garantito a prescindere dall'entità degli introiti.

#### **Articolo 15 - Attività gestionali**

Prima dell'avvio delle attività educative, nel rispetto della co progettazione continua, verranno concordate le modalità relative alle iscrizioni ed ai pagamenti del servizio a cura dell'utenza, che saranno riportate in apposita "Carta dei Servizi".

I Soggetti Attuatori procederanno alla rendicontazione delle attività svolte nel rispetto del regolamento contributi della Città (Regolamento n. 373/2015), secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico, secondo quanto previsto dal presente Accordo e secondo eventuali ulteriori indicazioni/precisazioni dell'amministrazione precedente. A conclusione delle attività oggetto del partenariato, i Soggetti Attuatori sono tenuti a presentare alla Città come previsto dall'art 6 dell'Avviso Pubblico.

Le spese iscritte al budget di progetto sono ammissibili alla rendicontazione in conformità a quanto indicato nell'avviso e nei relativi allegati, che costituiscono parti integrante della presente convenzione. Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di sottoscrizione del presente Accordo fino alla scadenza prevista dal cronoprogramma del Progetto Definitivo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2027, salvo eventuali proroghe dei termini per motivi non imputabili agli enti titolari dei Contributi e salvo quanto previsto all'art. 7 del presente Accordo.



L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento della procedura, la facoltà di effettuare verifiche amministrative per accertare la regolarità delle richieste di cui sopra, nonché degli atti relativi all'intervento sostenuto. L'ETS partner è pertanto tenuto a fornire tutta la documentazione specifica relativa a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma del dispositivo di cui all'art. 93 del D. Lgs 117/2017, all'art. 1, lett. e), del D. Lgs. 286/99 e all'art. 147 del TUEL.

Gli uffici competenti della Città di Torino si riservano di revocare in tutto o in parte il trasferimento fondi in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione.

#### **Articolo 16 - Subentro e divieto di cessione**

In caso di impossibilità a proseguire le attività convenute da parte di uno dei Soggetti Attuatori costituitisi in aggregato, potrà essere concordato il subentro nelle attività stesse da parte di altro firmatario della presente Convenzione. La Civica Amministrazione svolge le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS. La Civica Amministrazione si riserva di non accettare tali variazioni e di recedere dall'Accordo, senza riconoscere alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento, fatto salvo il contributo previsto per quanto realizzato, entro i limiti del budget approvato, con obbligo di rendicontazione, e, in ogni caso, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali e comunque entro la somma massima messa a disposizione.

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Torino. È fatto divieto di subappaltare totalmente le attività o anche solo parzialmente in relazione alla realizzazione delle attività immateriali, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione del Progetto Definitivo, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, i Soggetti Attuatori assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Torino le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

#### **Articolo 17 - Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione e istituzione Cabina di regia e Tavolo di attuazione della co-progettazione**

La Città assicura il monitoraggio sulle attività svolte dai Soggetti Attuatori attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto dell'Accordo di Collaborazione, mediante:

1. una Cabina di regia, con funzioni strategiche e di indirizzo, che monitori l'efficacia del progetto e,

in base all'andamento, possa riorientare le azioni rivedendo le priorità e conseguentemente rimodulare l'allocazione delle risorse. Tale cabina si intende composta da funzionari della Città e da collaboratori scelti dalla Fondazione Compagnia di San Paolo;

2. un Tavolo di attuazione della co-progettazione, attivo per tutta la durata delle attività, con il compito di:

- governare il corretto svolgimento delle progettualità,
- monitorare e valutare in modo partecipato il percorso e gli esiti delle azioni,
- intervenire nell'affinamento e nel miglioramento del progetto in relazione agli elementi emergenti in corso di sviluppo del percorso.

La Città si riserva, in qualsiasi momento, di:

- chiedere agli aggregati di ETS Partner, la riattivazione del tavolo di co-progettazione per procedere a variazioni progettuali e degli spazi, all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, al fine di mantenere una stretta aderenza delle risposte ai bisogni espressi dall'utenza, allorquando se ne manifesti la necessità o anche l'opportunità, di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con le precedenti fasi/attività di co-progettazione, alla luce di sopravvenute e motivate necessità di variazioni/integrazioni/rimodulazioni, anche in funzione di vincoli di bilancio, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali dei progetti.
- disporre la modifica o la cessazione degli interventi e delle attività, a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee e/o da diverse scelte della Civica Amministrazione, anche dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione, nonché da minori risorse finanziarie. In tali casi, agli aggregati di ETS partner, non sarà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento, fatto salvo il trasferimento fondi previsto per quanto realizzato, entro i limiti del budget approvato, con obbligo di rendicontazione, e, in ogni caso, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali e comunque entro la somma massima messa a disposizione.

#### **Articolo 18 - Lavori di adeguamento ed interventi manutentivi**

A seguito del convenzionamento rispetto alle sole opere di manutenzione ordinaria o straordinaria delle sedi assegnate agli ETS si prevede la procedura successivamente descritta.

##### **a. Redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo**

- Gli ETS si assumono il compito di redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo, coerente con l'analisi di fattibilità tecnica ed economica presentata in sede di co-progettazione, che sarà

sottoposto al regime autorizzativo proprio dell'Edilizia Privata e nello specifico del D.P.R. 380/01 e s.m.i.

- Preliminarmente all'avvio della procedura di presentazione il progetto viene sottoposto al parere degli uffici tecnici competenti della Città.
- Successivamente il progetto, firmato ed asseverato nella propria conformità alla normativa urbanistico, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza, da Progettista abilitato incaricato dall'ETS, dovrà essere presentato attraverso il portale MUDE secondo le modalità previste per il tipo di intervento individuato di manutenzione ordinaria o straordinaria.

#### **b. Esecuzione delle opere di manutenzione**

- L'ETS assume il ruolo di responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e attua le procedure di affidamento dei lavori. Prima dell'inizio dei lavori comunica alla Città il nome e la ragione sociale della ditta/e esecutrice/i e altresì le successive eventuali variazioni che dovessero intervenire.
- Le opere dovranno essere eseguite in conformità con il Progetto Definitivo/Esecutivo approvato, corredato dal cronoprogramma definitivo e dal piano finanziario, a tal fine l'ETS nomina un Direttore dei Lavori (che può coincidere con il Progettista) che assicura la conformità dell'opera al progetto definitivo e che redige gli Stati di Avanzamento Lavori ai fini dell'erogazione del contributo, asseverandone la correttezza e la conformità sotto la sua responsabilità civile e penale.
- Sarà cura del Dipartimento Servizi Educativi e della Fondazione Compagnia di San Paolo, l'affidamento ad un professionista interno o ad un professionista di terza parte l'incarico per la verifica della conformità delle opere al progetto definitivo/esecutivo, della regolare esecuzione e, laddove necessario, al collaudo.
- Per l'esecuzione degli interventi l'ETS dovrà ottenere tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi delle normative vigenti in materia. I lavori dovranno essere eseguiti con le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti, con obbligo di adeguamento della scheda catastale dell'immobile e delle sue pertinenze se si modifica lo stato di fatto conseguentemente alla realizzazione delle opere.
- La Città si riserva di chiedere eventuali integrazioni qualora gli interventi effettuati risultino insufficienti e/o non eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti.
- Per interventi di qualsiasi natura effettuati dall'ETS la Città resta esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale e per eventuali danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi.

### **c. Varianti al Progetto Definitivo/Esecutivo o in corso d'opera**

- Qualora l'ETS intenda apportare modifiche al progetto approvato – sempre che le revisioni proposte non mutino la sostanza del progetto quanto a oggetto o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto medesimo e sempre nei limiti temporali della durata dell'Accordo e del finanziamento concesso, deve presentare formale richiesta alla Città che valuta l'ammissibilità/legittimità delle variazioni progettuali o in corso d'opera in ragione dei seguenti vincoli/condizioni: la variazione deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti; la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura del progetto interessato; in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso.

Per quanto riguarda la realizzazione dei lavori, stante la fonte privata del finanziamento, si applica al presente Accordo quanto previsto dall'art. 56 ultimo comma del D.Lgs. 36/2023, secondo cui *“Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94, 95 e 98”*.

### **Articolo 19 - Codice di Comportamento, Protocolli di legalità e delle misure**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Torino, i Soggetti Attuatori e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione dell'Accordo, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto. I Soggetti Attuatori e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano altresì, pena la risoluzione dell'Accordo, al rispetto:

- dei Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Torino o ai quali lo stesso ha aderito;
- del Patto di Integrità sottoscritto con il Comune di Torino, in relazione alla convenzione ad oggetto, depositato agli atti;
- dell'osservanza di quanto prescritto nel Piano Triennale e di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Torino.

## **Articolo 20 - Osservanza di Leggi e Decreti – Sicurezza sul lavoro**

### **A) Osservanza Leggi e Decreti**

L'ETS sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni dell'Avviso pubblico.

In particolare, la Città di Torino si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

### **B) Sicurezza sul lavoro**

L'ETS si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

In fase di esecuzione delle attività, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato Avviso pubblico, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della procedura di co-progettazione, saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Città di Torino in contraddittorio con l'ETS.

## **Articolo 21 - Trattamento dei dati personali**

La titolarità del trattamento dei dati personali spetta alla Città di Torino, con sede e domicilio fiscale in Via Palazzo di Città n. 1, che nomina il gestore quale responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento Europeo UE/2016/679), dal D. Lgs. 101/2018 e dal D. Lgs. 30/06/2023 n. 196.

Il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi del suddetto Regolamento; tali obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Città di Torino e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia della presente Convenzione.

Sono a carico del Soggetto Attuatore gli oneri derivanti dai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2050 del codice civile; inoltre, ha l'obbligo di rispettare le normative vigenti in tema di trattamento dei dati e delle immagini, anche in considerazione della documentazione delle attività educativo-didattiche del servizio, nel rispetto delle procedure autorizzative dei genitori.

Nell'espletamento delle prestazioni, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela.

Il Soggetto attuatore si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

La nomina a Responsabile del trattamento e l'informativa privacy costituiscono allegato al presente Accordo.

## **Articolo 22 - Inadempienze e penali**

Nel richiamare espressamente, e pertanto confermare, gli impegni previsti nell'Avviso, si evidenzia che gli ambiti deputati alla verifica, da parte della Città, sull'andamento dei diversi interventi sono prioritariamente quelli previsti attraverso il Progetto Definitivo nonché attraverso le eventuali rimodulazioni rese necessarie in itinere. In aggiunta a tali ambiti, la Città si riserva comunque di effettuare opportuni controlli, anche per conto terzi, per verificare il rispetto degli impegni assunti dai Soggetti Attuatori i quali, pertanto, si rendono disponibili a fornire le informazioni e/o la documentazione necessaria.

Ove si verificassero inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi indicati nella presente Convenzione, il Comune di Torino - nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che i Soggetti Attuatori possono produrre entro sette (7) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Torino, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Città di Torino di procedere al risarcimento del danno ulteriore; l'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città.

I Soggetti Attuatori risultano oggetto di penalità quando:

- non rispettino le linee progettuali concordate;
- si rendano colpevoli di inadempienze e/o negligenze nella qualità delle attività e degli interventi in favore dei beneficiari del servizio;
- non si adeguino tempestivamente alle segnalazioni pervenute dalla Città, finalizzate all'eliminazione delle inadempienze e/o negligenze riscontrate;
- non ottemperino alle prescrizioni del presente Accordo in ordine alla tutela della privacy degli utenti, delle condizioni di lavoro degli operatori e/o delle attività di supporto fornite dai volontari.

In tali casi la penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto o, per compensazione, sulle fatture ammesse al pagamento per un importo di €. 100,00 fino a massimo €. 5.000,00 per singola

fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

La suddetta penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata.

Nel caso di grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo, la Città di Torino risolverà il contratto, durante il periodo di efficacia.

L'applicazione della penale può essere totalmente o parzialmente disapplicata, dietro formale richiesta dell'ETS, nelle ipotesi in cui il ritardo non è a lui imputabile.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge n. 241/90 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*).

Nei casi previsti dall'art. 91 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e inerenti al bene immobile oggetto di ristrutturazione, è fatto obbligo restituire, entro 30 giorni dalla violazione, l'ammontare del contributo pari alla quota residua dell'ammortamento decennale delle spese per le azioni materiali finanziate con i contributi della presente co-progettazione.

Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune di Torino nell'Avviso pubblicato, mentre per i Soggetti Attuatori nella domanda di partecipazione.

### **Articolo 23 - Risoluzione**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il presente Accordo può essere risolto dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dei Soggetti Attuatori, il Comune di Torino potrà liquidare le sole spese previste per quanto realizzato, entro i limiti del budget approvato, con obbligo di rendicontazione, e, in ogni caso, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali e comunque entro la somma massima messa a disposizione, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

a. da parte del Soggetto Attuatore:

- in caso di reiterate inadempienze/ritardi da parte del Comune di Torino nell'erogazione del trasferimento accordato a parziale copertura dei costi delle attività rese;

b. da parte del Comune di Torino:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di uno dei Soggetti Attuatori;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di uno dei Soggetti Attuatori;
- interruzione non motivata delle attività;

- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto Definitivo;
- quando il Soggetto Attuatore si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Accordo può essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Torino, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Infine, i requisiti morali citati nell'Avviso devono essere posseduti per tutta la durata dell'Accordo; pertanto la perdita di tali requisiti determina la risoluzione della convenzione e la restituzione del contributo e l'incameramento dei beni non incorporabili senza alcun indennizzo. Le parti si impegnano sin d'ora, in caso di risoluzione dell'Accordo, ad adottare tutte le misure/tempistiche idonee a non compromettere la continuità degli interventi resi in favore dell'utenza.

#### **Articolo 24 - Rinvii normativi**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

#### **Articolo 25 - Controversie**

Le parti si impegnano a mediare e risolvere, con spirito di reciproca collaborazione e negli ambiti di confronto previsti dall'assetto organizzativo dalla co-progettazione, tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente convenzione. Per tutte le controversie tra le parti non diversamente componibili sarà competente il Foro di Torino.

#### **Articolo 26 - Registrazione**

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a cura e spese del richiedente

#### **Articolo 27 - Allegati**

Il Progetto Definitivo e relativo piano finanziario approvati con Determinazione Dirigenziale n. 5835



del 19/09/2024 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Così come costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- Rogito notarile n. .... del ..... 2024, registrato a ....., attestante la costituzione in ATI delle imprese
- Contratto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati
- Informativa privacy;
- Messa a Disposizione

#### **Articolo 28 - Firma digitale**

La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art. 15 comma 2-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della convenzione sono a carico dei Soggetti Attuatori, così come il pagamento di tutte le imposte e le tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

**CONTRATTO DI NOMINA**  
**A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
*(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)*

**TRA**

La **Città di Torino**, quale Titolare del Trattamento, in persona del *Designato Titolare al Trattamento* dei dati personali, Dirigente Divisione Educativa Claudio Sciaraffa (di seguito, per brevità "*Designato*");

**E**

l'ETS individuale ....., quale *Responsabile Esterno del Trattamento* (di seguito, per brevità, "*Responsabile*"),

**Premesso che**

- a) La Città di Torino, con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data 24./04/2024, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 23/04/2024, ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare le attività ivi indicate, per l'attuazione del Documento progettuale (DP) elaborato dall'Ente affidante, allegato al medesimo Avviso;
- b) richiamato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2024/2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 837 del 17/12/2023, ed in particolare quanto indicato alla missione 4 (istruzione e diritto allo studio);
- c) la Determinazione Dirigenziale n. 2457 del 24/04/2024 di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo “ETS”) finalizzate alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- d) richiamato l'Avviso pubblicato dal Comune di Torino in data 24/04/2024 di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione del sistema di interventi di cui al Documento progettuale (DP);
- e) richiamati i verbali del RUP e della Commissione per la valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione entro il termine previsto dall'Avviso, nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- f) richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 5835 del 19./09/2024 di conclusione del procedimento più volte richiamato ad esito del quale la proposta progettuale formulata da ..... è stata ritenuta, secondo il giudizio della

Commissione valutatrice, rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati - ex art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm - ed è stata quindi assunta come progetto definitivo e parte integrante della convenzione;

- g) con la sottoscrizione della Convenzione avente ad oggetto “*Realizzazione in co-progettazione di servizi educativi integrativi*”, periodo 2024/2027, la Città di Torino affida all’ETS lo svolgimento dei servizi;
- h) per adempiere le obbligazioni indicate nel contratto, l’ETS verrà a conoscenza e tratterà dati personali, come di seguito indicati, di cui è Titolare la Città di Torino;
- i) il Regolamento UE/2016/679, all’art. 28, stabilisce che i “*trattamenti da parte di un Responsabile del Trattamento sono disciplinati da un contratto*”;
- j) ai sensi del Regolamento UE/2016/679, qualora “*un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del Trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del Trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato*”;
- k) con Decreto del Sindaco prot. n. 3387 del 27 giugno 2023, ai sensi dell’art. 2 *quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003 introdotto dal D. Lgs. 101/2018, il Dirigente Divisione Educativa Claudio Sciaraffa è stato designato dal Titolare Comune di Torino per lo svolgimento di specifici compiti e funzioni, rientrando, fra gli altri, il compito di “*individuare, contrattualizzare e nominare i Responsabili di Trattamento Esterni, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 28 Regolamento Europeo*”;
- l) alla luce di quanto sopra, il Designato per specifici compiti e funzioni ai sensi dell’art. 2 *quaterdecies* della L. 196/2003 e s.m.i. (in breve *Designato*) e secondo quanto previsto dal Decreto Sindacale del 17 maggio 2022, prot. 2567, verificate le condizioni di adeguatezza dei mezzi organizzativi dell’ETS in relazione alla protezione dei dati oggetto di trattamento, intende nominare l’ETS medesimo Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE/2016/679

**Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue**

## **1. Definizioni**

Nel Contratto di Nomina, i seguenti termini avranno il significato stabilito nell’art. 4, par. 1 del Regolamento UE/2016/679 e nel presente paragrafo:

- a) *Normativa Privacy*: le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali previste dal Regolamento UE/2016/679, dal Codice Privacy e da

ogni altra previsione normativa in vigore e/o che dovesse essere successivamente emanata, nonché i provvedimenti emanati dal Garante Privacy dall'art. 29 Working Party e dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati;

- b) Personale: il personale dell'ETS, ivi inclusi i dipendenti, stagisti e collaboratori, il cui intervento è strettamente necessario per lo svolgimento dei Servizi, **designato** per specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali operanti sotto la sua autorità o **autorizzato** al trattamento dei dati personali operanti sotto la sua autorità diretta;
- c) Provvedimento: il provvedimento del 27 novembre 2008, comprensivo di successive modifiche, con il quale il Garante Privacy ha dettato misure ed accorgimenti per i Titolari dei Trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema. In particolare, ai sensi del paragrafo d., del Provvedimento *“nel caso di Servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il Titolare o il Responsabile Esterno devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposta quali amministratori di sistema”*;
- d) Sub-responsabile: qualsiasi soggetto terzo di cui il Fornitore si avvale per il trattamento dei dati oggetto del presente Contratto, qualora espressamente autorizzato dal Designato;
- e) Verifiche: le verifiche preliminari effettuate dal Designato sull'organizzazione dell'ETS e sulle misure tecniche e organizzative da questi adottate, al fine di verificare l'adeguatezza delle stesse alla luce dei requisiti del Regolamento UE/2016/679 e della Normativa Privacy e la loro idoneità per la tutela dei diritti degli Interessati nello svolgimento dei Trattamenti.
- f) Designato: con riferimento alla figura di Designato del procedimento si richiama quanto disposto dall'art. 2 *quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, il quale prevede che *“il Titolare o il Responsabile del Trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connesse al trattamento dei dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità”*.

Qualora nella lettura ed interpretazione del presente Contratto di Nomina dovessero sorgere dubbi sul significato da attribuire ai termini ed alle espressioni utilizzati,

dovrà farsi riferimento, ove possibile, al significato attribuito dal GDPR e, in subordine, dal Codice Privacy o, in alternativa, all'interpretazione più idonea a garantire il rispetto dei principi.

## **2. Oggetto**

Con il presente Contratto di Nomina, la Città di Torino, qui rappresentata da Claudio Sciaraffa, nato a Torino il 20/02/1975, in qualità di Designato per specifici compiti e funzioni in forza del Decreto Sindacale citato nelle premesse, nomina ....., con sede in ....., Via ..... - cap ..... - P. IVA ....., rappresentata da .....(di seguito Responsabile) Responsabile esterno del Trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679, con specifico riferimento alle operazioni di Trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione dei Servizi, e fornisce al Responsabile le istruzioni per il Trattamento.

### **a) Obblighi del Designato**

Il Designato dichiara e garantisce che:

- i dati conferiti al Responsabile sono esatti ed aggiornati;
- i Trattamenti effettuati dal Responsabile per lo svolgimento dei Servizi sono fondati sulle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, sul rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Privacy;
- comunicherà al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei Dati Personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un interessato riguardante la cancellazione e/o rettifica dei dati personali o la limitazione o opposizione al trattamento.

### **b) Obblighi del Responsabile**

L'ETS accetta la nomina e si impegna a rispettare le prescrizioni del Capo IV, Sez. I-III del Regolamento UE/2016/679. In particolare:

- trattare i dati personali esclusivamente al fine di svolgere i Servizi;
- rispettare le istruzioni che saranno fornite dal Designato nel corso dell'esecuzione del Servizio, riconoscendo quest'ultimo come l'unico soggetto legittimato a stabilire le modalità, i mezzi e le finalità del Trattamento dei dati personali;
- rispettare, nello svolgimento dei servizi, la Normativa Privacy ed in particolare adempiere all'obbligo della compilazione del registro dei trattamenti dei dati personali ai sensi del paragrafo 30 del Regolamento UE/2016/679.

Fermo quanto sopra, il Responsabile è tenuto ad indicare al Designato, per iscritto,

l'esistenza di eventuali obblighi normativi o regolamentari che impongono al medesimo Responsabile di non aderire alle istruzioni fornite dal Designato e/o alla Normativa Privacy.

### **3. Tipologia di dati trattati, finalità e categorie di interessati**

Il Responsabile svolge per conto del Designato le attività di trattamento dei dati per le finalità perseguite dagli artt. 6,9 e 10 del Regolamento UE/2016/679

L'ETS, nell'ambito dell'esecuzione del servizio, tratta i seguenti dati:

- dati personali in generale e dati personali particolari relativi alla salute, incluse certificazioni e diagnosi, degli utenti;
- dati personali dei delegati;
- dati personali delle famiglie

### **4. Verifica dei requisiti del Responsabile**

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente qualsiasi modifica nel proprio assetto organizzativo, che possa avere impatto sull'esito delle verifiche dei requisiti del Responsabile, condotte dal Designato.

### **5. Personale dell'ETS**

Il Responsabile dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione, i dati personali sono trattati esclusivamente dal proprio personale.

Il Responsabile si impegna a nominare per iscritto i soggetti autorizzati espressamente al trattamento ed a fornire loro precise istruzioni scritte, nel rispetto della Normativa Privacy, al fine di garantire la riservatezza dei dati.

Il Responsabile si impegna a prevedere corsi di formazione periodici in materia privacy per il proprio Personale.

Nell'ipotesi in cui la Convenzione abbia ad oggetto lo svolgimento da parte del Responsabile anche dei Servizi di amministrazione di sistema, lo stesso si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti nel Provvedimento e, in particolare, a:

- designare quali amministratori di sistema il/i soggetto/i che, tenuto conto della sua/loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, è/sono in possesso dei requisiti richiesti dal Provvedimento per assolvere la funzione di amministratore di sistema e garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza);
- fornire al Designato gli estremi identificativi degli amministratori di sistema designati, al fine di permettere allo stesso di adempiere, a sua volta, alle

prescrizioni dettate dal Provvedimento, provvedendo, altresì, ad aggiornare tale elenco ogniqualvolta necessario;

- svolgere tutti i controlli sull'operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del provvedimento.

Il Responsabile si impegna, sin da ora, a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsivoglia pregiudizio, danno, spesa, costo o onere e dalle relative azioni giudiziarie in cui quest'ultimo dovesse incorrere a seguito della violazione da parte del Responsabile di uno più degli obblighi indicati.

## **6. Sub-responsabili del Trattamento**

Il Designato vieta al Responsabile di avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento del servizio e quindi subdelegare a terzi porzioni di trattamento dei dati personali.

## **7. Sicurezza dei Dati Personali**

In relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura, all'oggetto, al contesto ed alle finalità e caratteristiche del Trattamento dei Dati Personali, come anche del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile si obbliga a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi della Normativa Privacy.

L'ETS adotta le misure indicate dall'art. 32, par. 1 del Regolamento UE/2016/679, nonché quelle indicate dal Designato del trattamento.

Il Responsabile si obbliga inoltre a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti autorizzati al trattamento dei Dati Personali ai sensi del precedente art. 5, impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei Dati Personali e dei Trattamenti che sono necessari per la prestazione dei Servizi, nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza.

## **8. Diritti degli interessati**

Al fine di consentire al Designato di dare seguito alle richieste ricevute per l'esercizio dei diritti degli interessati, il Responsabile si obbliga, su sua richiesta, a:

- comunicare senza ritardo ogni richiesta di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE/2016/679, ricevuta, direttamente o tramite un sub-responsabile, dagli interessati;
- fornire assistenza nel dare seguito alle richieste ricevute. In questo senso il

Responsabile si impegna tra l'altro a:

- a) cancellare i Dati Personali a seguito dell'esercizio all'oblio da parte dell'interessato;
- b) segnalare quali siano i dati personali in proprio possesso relativi all'interessato che abbia esercitato il diritto di accesso;
- c) fornire assistenza nella fornitura di un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei Dati Personali che riguardano l'interessato che abbia esercitato il diritto alla portabilità;
- d) rettificare i Dati Personali a seguito dell'esercizio del diritto di rettifica da parte dell'interessato;
- e) limitare il trattamento dei Dati Personali a seguito dell'esercizio del diritto di limitazione da parte dell'interessato;
- f) cessare a seguito dell'esercizio del diritto di opposizione da parte dell'interessato, i trattamenti dei Dati Personali oggetto della richiesta.

A seguito della cessazione del Contratto di Nomina, qualora il Responsabile sia autorizzato a compiere ulteriori trattamenti dei Dati Personali ai sensi dell'art. 11.3 del presente contratto di nomina, si impegna in particolare con riferimento ai diritti di accesso e rettifica degli interessati a:

- comunicare entro 48 ore ogni richiesta di esercizio dei diritti ricevuta;
- fornire assistenza nel dare seguito alle richieste ricevute.

## **9. Violazione dei Dati Personali**

Il Responsabile si impegna a comunicare al Designato, per iscritto, al momento in cui ne è venuto a conoscenza e comunque entro le 24 ore, ogni violazione dei Dati Personali.

Al fine di consentire al Designato di porre in essere gli adempimenti richiesti dal Regolamento UE/2016/679 e , in particolare, di effettuare la notifica al Garante Privacy e, laddove la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati, la comunicazione agli interessati, la notifica di cui al precedente paragrafo dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) descrizione della natura della Violazione dei Dati Personali;
- b) indicazione, ove possibile, delle categorie e del numero, almeno approssimativo, di interessati i cui dati personali sono oggetto della violazione;
- c) descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei Dati Personali e per attenuarne i possibili effetti



negativi

Il Responsabile si obbliga ad assistere il Designato in ogni attività di investigazione relativa alla violazione subita, nonché di mitigazione ed eliminazione delle conseguenze da essa derivate.

#### **10. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**

Il Responsabile si impegna a fornire assistenza al Designato per l'adempimento dei suoi obblighi in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ivi inclusa l'eventuale consultazione del Garante Privacy, con riferimento ai Trattamenti svolti dall'ETS in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei Dati Personali.

#### **11. Durata del Contratto e obblighi dell'ETS conseguenti alla cessazione**

Il presente Contratto di Nomina avrà durata pari a quella della Convenzione e la sua efficacia cesserà alla data in cui quest'ultima verrà meno per qualsivoglia motivo.

Alla data di cessazione il Responsabile si impegna ad interrompere ogni Trattamento effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla data di cessazione, dovrà restituire o cancellare i Dati Personali, secondo quanto di volta in volta deciso dal Designato, nonché qualunque copia - in formato cartaceo e/o elettronico - sia fatta degli stessi.

Fermo restando quanto previsto, è fatto salvo il diritto del Responsabile di trattare i Dati Personali anche successivamente alla data di cessazione al solo ed esclusivo fine di ottemperare a specifici obblighi disposti da leggi o regolamenti applicabili al Responsabile, nei limiti e per la durata da questi previsti, previa comunicazione scritta degli stessi al Designato entro 5 giorni lavorativi dalla data di cessazione.

Il Responsabile si impegna ad assicurare che qualsivoglia Sub-responsabile interrompa ogni trattamento dei dati personali e restituisca o cancelli ogni copia dei dati medesimi, secondo quanto stabilito al presente articolo.

#### **12. Audit**

Il Responsabile rende disponibili al Designato, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto di Nomina, consentendo al Designato l'esercizio del proprio potere di controllo relativamente ai Trattamenti dei dati personali effettuati in qualità di responsabile del trattamento. Il Responsabile prende atto che i diritti di verifica del Designato potranno essere svolti per il tramite del Responsabile della Protezione dei dati, nominato dal Titolare, di altre funzioni incaricate e/o di consulenti esterni.

Fermi restando gli obblighi previsti in tal senso dal Contratto, il Responsabile si impegna altresì a consegnare al Designato, con cadenza annuale e per iscritto, un

rendiconto in ordine all'ottemperanza delle istruzioni ricevute nel corso dell'esecuzione, nonché relativamente all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei dati personali sia conforme alle previsioni del Regolamento UE/2016/679.

Il Responsabile si obbliga, a seguito di richiesta del Designato pervenuta almeno 5 giorni lavorativi precedenti all'ispezione, salva la sussistenza di particolari esigenze, a consentire al Designato stesso o ad altro soggetto da questi indicato, di condurre attività ispettive presso le proprie sedi - e/o quelle dei sub-responsabili - o gli altri luoghi ove i dati personali sono trattati e/o custoditi, al fine di verificare la conformità del trattamento dei dati personali al presente contratto di nomina e alla normativa privacy.

Il Designato si impegna a condurre l'ispezione esclusivamente per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto del contratto di nomina e della normativa privacy, durante il normale orario di lavoro e secondo modalità idonee a non disturbare irragionevolmente la normale attività del Responsabile.

Il Responsabile si impegna a comunicare al Designato qualsivoglia elemento che possa avere impatto sull'esito di tali attività.

### **13. Cooperazione con il Garante**

Il Responsabile si obbliga ad informare il Designato, senza ritardo e per iscritto, in merito ad ispezioni ricevute da parte del Garante Privacy o dell'Autorità Giudiziaria.

Il Responsabile si impegna altresì a collaborare, su richiesta del Designato, in qualunque indagine svolta dalle autorità indicate in precedenza e/o qualsiasi altra autorità pubblica italiana o estera.

### **14. Trasferimento dei dati personali**

Il Responsabile, salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dal Designato, non trasferisce i dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Ogni trasferimento dei dati personali, anche all'interno dell'Unione Europea, ivi inclusi i trasferimenti dei dati personali tra il Designato, il Responsabile ed eventuali sub-responsabili, deve avvenire secondo modalità idonee a garantirne la sicurezza, nel rispetto di quanto richiesto in precedenza.

### **15. Responsabilità dell'ETS**

Qualora dall'ottemperanza degli obblighi previsti dal presente Contratto di Nomina o dal Regolamento UE/2016/679 in capo al Responsabile dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o

qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Responsabile sarà ritenuto direttamente ed illimitatamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.

In caso di violazione anche di uno solo degli obblighi previsti, previa diffida del Designato, il Responsabile sarà tenuto alla corresponsione di una penale, ai sensi dell'art. 1382 Codice Civile, pari ad Euro 2.500,00 per ogni giorno di ritardo su ogni singola violazione (anche in caso di plurime violazioni causate da un unico fatto o atto).

Nel caso di inadempimento grave del presente contratto, resta fermo il diritto del Designato di risolverlo ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile, nonché verrà risolta anche la convenzione per inesigibilità della prestazione.

Resta salva la facoltà, per la Città di Torino, di agire in giudizio per i danni causati dall'inadempimento del Responsabile, ivi inclusi i costi sostenuti per la ricerca di un nuovo ETS.

#### **16. Modifiche della normativa Privacy**

Nel caso in cui intervengano modifiche della Normativa Privacy in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Contratto di Nomina, lo stesso si intende automaticamente adeguato al mutato quadro normativo.

#### **17. Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente Contratto di Nomina, sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 in materia di trattamento dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

### **Titolare del trattamento dei dati**

Titolare del Trattamento dei dati è la Città di Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino.

Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Dirigente della Divisione Educativa Dott. Claudio Sciaraffa raggiungibile all'indirizzo Via Bazzi n°4 Torino e all'indirizzo di posta elettronica [segreteriaeducativi@comune.torino.it](mailto:segreteriaeducativi@comune.torino.it).

Responsabile per la Protezione dei dati – Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino - indirizzo di posta elettronica [rpd-privacy@comune.torino.it](mailto:rpd-privacy@comune.torino.it)

### **Finalità del Trattamento dei dati e Base giuridica**

Ai sensi dell'art. 6 e 10 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base dei seguenti presupposti di liceità:

- a) necessità del trattamento ai fini dell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett. b del Regolamento UE/2016/679);
- b) necessità del trattamento per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del Regolamento UE/2016/679);
- c) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e Regolamento UE/2016/679).

La base giuridica di riferimento per il trattamento dei dati è il D.Lgs 36/2023 (applicato per analogia per le cause di esclusione), nonché il Regolamento della Città di Torino per la disciplina dei contratti n. 386.

Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo quanto stabilito dall'art. 2-*octies* D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

### **Destinatari e Categorie di dati**

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, *e-mail*, telefono, numero documento di identificazione, stato di convivenza, titoli di studio e professionali, esperienze professionali. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1

del Regolamento UE/2016/679. I dati relativi a condanne penali e reati sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione *ex art.* 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, e in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

Sono inoltre oggetto di trattamento i dati relativi alla situazione fiscale, economica, finanziaria, patrimoniale e contributiva.

I dati trattati afferiscono a tutti i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, nonché dal D.Lgs. 159/2011 e s.m.i ovvero dei requisiti generali previsti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il trattamento dei dati personali di cui sopra, con riferimento all'aggiudicatario, è finalizzato anche all'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano alcune tipologie di trattamento:

- i dati relativi ai movimenti finanziari sono oggetto di trattamento ai fini della tracciabilità degli stessi ai sensi della L. 136/2010;

- i dati (nome e cognome, qualifiche possedute, inquadramento) del personale utilizzato per l'esecuzione della Convenzione sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto;

- i dati relativi al personale dell'aggiudicatario, per il quale la stazione appaltante accerta il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini del pagamento delle retribuzioni medesime ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023;

- i dati relativi al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, al medico competente e altro personale dell'ETS, forniti dall'ETS in sede di sottoscrizione della Dichiarazione di ottemperanza e di compilazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) ed eventuali integrazioni, sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

### **Trasferimento dei dati**

I dati sono trattati prevalentemente all'interno dell'Unione Europea. Nel caso emerga la necessità di trasferire i dati all'esterno dell'Unione Europea, si provvederà ad integrare la presente Informativa dando conto di quanto previsto all'art. 13 lett. f) del Regolamento UE/2016/679.

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, agli istituti bancari e uffici postali, nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio *on-line* e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno altresì trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 e seguenti L. 241/1990.

### **Periodo di conservazione dei dati**

In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista una specifica disposizione di legge o Regolamento in materia di conservazione, i dati personali saranno trattati per la durata della Convenzione nel rispetto dei termini prescrizionali per l'esercizio dei diritti nell'ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo, civile e penale.

A tali fini i dati saranno conservati dieci anni decorrenti dalla data di scadenza del contratto. Saranno conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1, lettera e) Regolamento 2016/679.

Decorsi i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l'art. 21, comma 1, lettera d) del D.lgs. 42/2004 in materia di scarto dei documenti dagli archivi pubblici. I dati contenuti nella determinazione di efficacia della procedura e nei suoi allegati, vengono conservati a tempo indeterminato.

### **Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21), disciplinati dal Regolamento UE/2016/679.

### **Diritto di reclamo**

Il diritto è esercitabile presso il Titolare o il suo designato, ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei Dati, come sopra individuati.

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

### **Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Città di Torino.

#### **Processo automatizzato**

La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzati (art. 22 del Regolamento UE/2016/679).

#### **Finalità diverse**

I dati conferiti non sono trattati per finalità diverse da quelle istituzionali sopra indicate.

# **SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE A TITOLO GRATUITO A ENTI DEL TERZO SETTORE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO A TORINO DA DESTINARSI ALLA REALIZZAZIONE IN CO-PROGETTAZIONE CON FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO DI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI 0-6 ANNI**

## **ART. 1 - OGGETTO**

L'Amministrazione comunale intende mettere a disposizione a titolo gratuito a Enti del Terzo Settore (di seguito "partner"), in esito all'istruttoria pubblica e in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 23 aprile 2024 e della determinazione dirigenziale n. ... del ..., ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento Comunale per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili" n. 397, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 280 del 12.04.2021, l'immobile di proprietà comunale ad indirizzo ....., di competenza del Dipartimento Servizi Educativi, sito a Torino, costituito da piani ....., individuato in apposite planimetrie e destinato alla realizzazione in co-progettazione con Fondazione Compagnia di San Paolo di servizi educativi integrativi 0-6 anni. Il suddetto immobile è censito al C.F. ... (omissis), appartenente al patrimonio indisponibile e presente nell'inventario dei Beni Immobili della Città di Torino.

La competenza e il monitoraggio del rispetto del presente disciplinare per quanto riguarda i soli aspetti tecnici di cui ai successivi artt. 6, 7 e 8 sono attribuiti al Servizio Edilizia Scolastica del Dipartimento Manutenzione e Servizi Tecnici, mentre, per quanto attiene alla supervisione sul servizio svolto e alla verifica del rispetto delle condizioni contrattuali, sono attribuiti alla Divisione gestionale competente, individuato per il presente atto nella Divisione Educativa.

## **ART. 2 - DESTINAZIONE DEI LOCALI**

I locali in oggetto sono da destinarsi esclusivamente per gli interventi previsti.

È vietata la cessione in godimento in tutto o in parte dei locali, la cessione del contratto di messa a disposizione dei locali e di gestione delle attività progettuali realizzate, senza l'autorizzazione del Dipartimento Servizi Educativi, pena la decadenza immediata della messa a disposizione.

Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile, dovranno essere espressamente autorizzati dal Dipartimento Servizi Educativi e comunicati al Servizio Edilizia Scolastica.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da cose di proprietà del partner (compatibilmente con quanto disposto all'art. 5) e da persone, in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

## **ART. 3 - DURATA**

La messa a disposizione dei locali decorre dalla data della stipulazione della Convenzione fino alla conclusione triennale dei servizi educativi oggetto della co-progettazione. E' previsto un eventuale rinnovo per ulteriori due anni, con conseguente rinnovo della messa a disposizione dei locali.

La risoluzione dell'Accordo di collaborazione, avvenuta a qualsiasi titolo, comporta lo scioglimento della messa a disposizione dei locali. Non è possibile per l'ente partner recedere autonomamente dalla



messa a disposizione dei locali.

In caso di risoluzione dell'Accordo di collaborazione e della annessa messa a disposizione dei locali, rimarranno a carico del partner tutte le spese sostenute per gli interventi di cui agli artt. 6, 7 e 8 senza alcun onere od indennità di sorta per l'Amministrazione.

L'Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla messa a disposizione per il perdurare di situazioni difformi dalla presente messa a disposizione o incompatibili con l'ordinamento vigente o in relazione a gravi inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Per esigenze di interesse pubblico la messa a disposizione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. Alla scadenza o in caso di restituzione anticipata i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da cose di proprietà del partner (compatibilmente con quanto disposto all'art. 5) e da persone, in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In ogni caso il partner non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali. Sei mesi prima della riconsegna stessa verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constare in apposito verbale, lo stato di fatto dell'immobile e degli impianti ad esso afferenti. Le eventuali problematiche e mancanze riscontrate, che dipendono da mancata manutenzione ordinaria, dovranno essere sanate prima della riconsegna; in caso di inadempimento la Città potrà provvedere agli interventi manutentivi giudicati necessari, salva successiva rivalsa sul gestore.

#### ART. 4 - CONSEGNA

I locali sono consegnati al partner nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; all'interno degli stessi sono presenti beni mobili e attrezzature inventariati di proprietà della Città (registro inventario n. ...). L'Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo.

#### ART. 5 - ARREDI

L'arredo nei locali messi a disposizione deve essere completato a cura del partner in maniera adeguata all'uso previsto ed alle norme vigenti, nonché nei limiti degli stanziamenti previsti dal bando e concordati con Fondazione Compagnia di San Paolo durante co-progettazione.

La Città mette a disposizione del partner a titolo di comodato per tutta la durata della messa a disposizione i beni mobili di sua proprietà. Quest'ultimo sarà tenuto alla loro custodia e manutenzione, nonché all'eventuale sostituzione con arredi a norma e di pari valore o a richiedere l'autorizzazione al fuori uso, seguendo la regolamentazione comunale in materia di beni mobili.

Al termine della messa a disposizione saranno acquisiti in proprietà a titolo gratuito, da parte della Civica Amministrazione, arredi ed attrezzature acquisiti dal partner con contributo della Città e della Fondazione Compagnia di San Paolo.

#### ART. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI LOCALI

Sono a carico del partner la manutenzione ordinaria dei locali per tutto il periodo di durata della Convenzione, compresi i lavori necessari al primo insediamento, dell'impianto idrico-sanitario, delle aree esterne e verdi di pertinenza e la manutenzione ordinaria oltre alle verifiche periodiche sull'impianto antincendio e dei suoi componenti (naspi, idranti, attacchi motopompa; idranti a colonna soprasuolo; idranti sottosuolo; stazioni di pompaggio) e le verifiche periodiche sui sistemi di

chiusura quali porte tagliafuoco EI, sportelli Rei e porte ad uso Uscita di Sicurezza.

L'eventuale manutenzione straordinaria per gli interventi di rifunionalizzazione dei locali previsti nella fase di primo insediamento è a carico del partner, compresi tutti gli interventi necessari a garantire l'utilizzo in sicurezza dei locali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Gli interventi di rifunionalizzazione dei locali verranno realizzati recependo quanto indicato dal Servizio Edilizia Scolastica con nota del 25 settembre 2024 n. 1036 e successive integrazioni, e fornendo tutte le certificazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Successivamente al primo insediamento la manutenzione straordinaria dei locali, dell'impianto idrico-sanitario, delle aree esterne e verdi di pertinenza e dell'impianto antincendio, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli altri impianti (elettrico, termico e speciali, attualmente affidati alla Società IREN) sono a carico dell'Amministrazione Comunale e le relative spese trovano copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza fatta eccezione per le opere iniziali ricomprese nel progetto definitivo.

A tal proposito, stante la fonte privata del finanziamento, come meglio esplicitata nell'Accordo di Convenzione, si applica il disposto dell'art. 56 ultimo comma del D. Lgs. n. 36/2023, secondo il quale:

*“Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli artt. 94, 95 e 98”.*

Pertanto, l'ETS ha mandato ad eseguire le opere ed a presentare le pratiche edilizie per conto della Città di Torino.

L'Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari all'esterno o all'interno dello stabile, in relazione a eventi imprevisti, situazioni di particolare urgenza o esigenze di restauri, senza obbligo di compenso di sorta a favore del partner e indipendentemente dalla durata delle opere, addebitandone i costi al partner qualora rientri nella tipologia degli interventi posti necessariamente a carico di quest'ultimo o derivi da mancata manutenzione ordinaria.

Il partner è tenuto a redigere annualmente o anche a semplice richiesta dell'Amministrazione un elenco dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati e a trasmetterlo al già citato Servizio Edilizia Scolastica, allegando l'elenco delle ditte che hanno effettuato detti interventi (il cui registro dovrà essere conservato presso la struttura), le dichiarazioni delle stesse e tutte le certificazioni obbligatorie per legge rilasciate dalle medesime. La Città si riserva di richiedere eventuali integrazioni, qualora gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati risultassero insufficienti.

Qualora il partner effettui modifiche, innovazioni, adeguamenti o trasformazioni ai locali ed agli impianti, anche in presenza di preventiva autorizzazione della Città, quest'ultima è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone, a cose e/o ai locali, e/o allo stabile che conseguano a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

#### ART. 7 - PREVENZIONE INCENDI E OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA

Il partner si impegna a rispettare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; altresì è responsabile, nella sua qualità di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nei confronti degli addetti al servizio e delle persone ospitate nella sede del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro in ottemperanza alle norme del Decreto medesimo, e alle norme in vigore che regolano materie specifiche, e da quanto stabilito dalle disposizioni contenute negli artt. 18 e 46 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Deve inoltre individuare i rischi da interferenza ed elaborare un unico Documento di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) finalizzato alla loro eliminazione.

Relativamente alla struttura è fatto obbligo al partner procedere all'elaborazione del Piano di Evacuazione. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Sono a carico del partner tutte le sanzioni amministrative e penali conseguenti alle inosservanze ai disposti normativi vigenti negli ambiti di cui sopra, accertate e comminate dai vari Organi di controllo (SPRESAL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, VV.F. e ogni altro organismo di controllo che esercita la sua funzione in veste di U.P.G.).

#### ART. 8 - CERTIFICAZIONI

L'Amministrazione si impegna a consegnare copia dell'eventuale documentazione tecnica in suo possesso. Il partner dovrà provvedere a propria cura e spese all'acquisizione di tutte le ulteriori certificazioni necessarie previste dalle norme vigenti e sopravvenute, di tutte le autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività compatibili con la destinazione d'uso dei locali di cui all'art. 2, anche effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti compatibilmente agli obblighi manutentivi di cui all'art. 6.

Il partner, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove non è prevista autorizzazione al funzionamento.

Copia di tutte le certificazioni, documentazioni tecniche e delle autorizzazioni dovrà essere consegnata al già citato Servizio Edilizia Scolastica.

#### ART. 9 - PROPRIETA'

Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto della presente messa a disposizione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

#### ART. 10 - SPESE

Permangono a carico dell'Amministrazione Comunale tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua potabile, fornitura di energia termica), le spese relative all'uso dell'impianto di riscaldamento e la tassa rifiuti. L'Amministrazione si riserva di effettuare accertamenti sui consumi; nel caso di difformità rispetto a strutture similari, i costi aggiuntivi saranno addebitati al partner.

A decorrere dalla data di consegna dei locali l'onere per le pulizie degli stessi e le spese telefoniche, compreso eventuale allacciamento alla rete dati, sono a carico del partner.

Inoltre, qualora si renda necessario, il partner deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di disinfezione dei locali.

#### ART. 11 - ASSICURAZIONI

La Città di Torino ha sottoscritto apposita polizza Multirischi a copertura dei fabbricati di sua proprietà.

Resta facoltà del partner provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa a tutela di eventuali danni cagionati.

Nel caso di sottoscrizione di polizza a contraenza dell'ETS, essa dovrà avere la medesima durata della messa a disposizione o prevedere l'impegno al rinnovo fino alla scadenza della stessa, ed una copia dovrà essere consegnata al Dipartimento Servizi Educativi prima della sottoscrizione della messa a disposizione.

#### ART. 12 - RESPONSABILITA'

Il partner si obbliga a tenere l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della messa a disposizione, sia durante il periodo di esecuzione di lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della messa a disposizione medesima, restando a completo ed esclusivo carico del partner qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione.

La Città si riserva, in caso di danni all'immobile meglio esplicitato all'art. 1, previo accertamento tramite periti terzi, di chiedere il risarcimento dei danni e/o la messa in ripristino all'ETS partner.

Il partner manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l'uso del bene e la gestione dello stesso. Il partner sarà responsabile del comportamento del proprio personale e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme dei contratti di lavoro e di categoria per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni e igiene del lavoro in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché a quelle in vigore nel territorio cittadino, presso I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del lavoro e VV.F.: obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

#### ART. 13 - ACCERTAMENTI

I funzionari dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda Sanitaria, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai locali dati in messa a disposizione per accertamenti ed operazioni, nell'interesse delle Amministrazioni stesse.

#### ART. 14 - INADEMPIENZE

Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del partner assunti con il presente disciplinare e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, quest'ultima procederà alla contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la revoca della messa a disposizione, previo piano di dimissione degli ospiti concordato con l'Amministrazione.

#### ART. 15 - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

Il partner s'impegna all'osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a

carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione.

#### ART. 16 - SPESE D'ATTO

Tutte le spese dell'atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero a carico del partner.

#### ART. 17 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Il partner deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà, pertanto, quello di Torino.

#### ART. 18 - ALLEGATI

Nulla osta condizionato Edilizia Scolastica del 25/09/2024 n. 10366

Relazione allegata al nulla osta condizionato n. 10366 sugli adeguamenti necessari per la Certificazione Prevenzione Incendi in fase di Manutenzione Ordinaria o Straordinaria previste per il primo insediamento.

Il partner dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

Torino, lì

Il Dirigente

Per accettazione, firma \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Cognome e nome \_\_\_\_\_

Luogo e data nascita \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

